

Giurisprudenza relativa alla violenza di genere contro le donne



Giurisprudenza relativa alla violenza di genere contro le donne

Analisi della giurisprudenza dal 2020 al 2024

Febbraio 2025



L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025.

PDF BZ-01-25-012-IT-N ISBN 978-92-9418-096-4 doi: 10.2847/7799055

© Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), 2025

Foto di copertina/illustrazione: © [poco_bw/Adobe Stock](#)

Riproduzione autorizzata con indicazione della fonte L’uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti dal diritto d’autore dell’EUAA devono essere autorizzati direttamente dai titolari del diritto d’autore.

Indice

Nota.....	4
Introduzione	5
Punti salienti	6
1. Quadro giuridico internazionale.....	8
2. Valutazione del genere come caratteristica per identificare un determinato gruppo sociale.....	10
2.1. Giurisprudenza di riferimento della CGUE sulla valutazione del genere come determinato gruppo sociale.....	11
Violenza per motivi di genere (donne vittime di violenza domestica) ()	11
Donne e ragazze che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini dopo il loro soggiorno in uno Stato membro	13
Misure discriminatorie imposte dallo Stato che costituiscono una grave violazione dei diritti umani fondamentali e si configurano come persecuzione	16
2.2. Sentenze nazionali su altri profili di rischio	19
Donne in fuga dal matrimonio forzato.....	19
Donne divorziate.....	22
Vittime di violenza sessuale.....	22
Donne accusate di stregoneria	23
Donne che hanno subito un aborto illegale	23
Donne e ragazze in fuga dalla mutilazione genitale femminile.....	24
3. Protezione sussidiaria.....	27
3.1. Giurisprudenza di riferimento della CGUE sulla valutazione della violenza di genere come danno grave	27
3.2. Sentenze nazionali	27
3.3. Aumento del rischio di violenza indiscriminata a causa del genere.....	29
4. Valutazione delle prove e della credibilità	31
4.1. Onere della prova e dovere di cooperazione.....	31
4.2. Uso delle informazioni sui paesi di origine.....	33
4.3. Valutazione della necessità di un'audizione	36
4.4. Valutazione della credibilità nel caso delle coppie sposate.....	37
5. Garanzie procedurali particolari per le richiedenti	38
5.1. Valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari.....	39
5.2. Tipo di procedura	40
5.3. Messa a disposizione di interpreti e funzionari esaminatori di sesso femminile	41
5.4. Accesso agli esami medici.....	42
Fonti	44

Nota

I casi illustrati nella presente relazione si basano sulla [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#), che contiene sintesi delle decisioni e delle sentenze relative alla protezione internazionale pronunciate dai tribunali nazionali dei paesi UE+ (Stati membri dell'UE, Islanda, Norvegia e Svizzera), dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU).

La banca dati pubblica funge da piattaforma centralizzata sugli sviluppi giurisprudenziali relativi all'asilo e i casi sono disponibili nelle pagine [Latest Updates](#) (ultimi aggiornamenti) (ultimi dieci casi per data di registrazione), [Digest of cases](#) (compendio di casi) (tutti i casi registrati presentati cronologicamente per data di pronuncia) e [Search Cases](#), la pagina di ricerca dei casi. La banca dati comprende altresì una panoramica dei [sistemi di ricorso in materia di asilo \(Asylum Appeals Systems\)](#) in tutti i paesi UE+ e una pagina delle [pubblicazioni \(Publications\)](#) per le relazioni tematiche, le analisi e le panoramiche della giurisprudenza relative ai diversi temi dell'asilo.

Per iscriversi alla EUAA Quarterly Overview of Asylum Case Law (Panoramica trimestrale della giurisprudenza in materia di asilo dell'EUAA), utilizzare il seguente link:
<https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/subscribe.aspx>

Per riprodurre o tradurre in tutto o in parte la presente relazione in formato cartaceo, online o in qualsiasi altro formato e per qualsiasi altra informazione, contattare:
caselawdb@euaa.europa.eu.



Introduzione

La violenza di genere contro le donne rimane un problema pressante, che spinge le donne a fuggire dai loro paesi e a cercare protezione internazionale. Allo stesso tempo, i paesi UE+ continuano a migliorare le garanzie per le donne e le ragazze nell'ambito della procedura di asilo attraverso sviluppi politici, legislativi, istituzionali e giurisprudenziali. Tali sviluppi essenziali sono disponibili nella [relazione sull'asilo 2024](#). Un approccio al tema dell'asilo più sensibile e basato sul genere è stato inoltre avanzato dalla CGUE nel 2024 in tre sentenze fondamentali.



La giurisprudenza a livello nazionale ed europeo dimostra un chiaro spostamento verso il riconoscimento del genere come motivo di persecuzione, consentendo alle donne vittime o a rischio di violenza di genere di ottenere lo status di rifugiata, principalmente sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951 come appartenenti a un determinato gruppo sociale. Pur riconoscendo che la violenza di genere può costituire un danno grave, altri organi giurisdizionali nazionali concedono protezione sussidiaria.

La presente relazione illustra il quadro giuridico per comprendere meglio la giurisprudenza relativa alla violenza di genere contro le donne. Viene quindi presentata la giurisprudenza relativa alla valutazione del genere come caratteristica per identificare un determinato gruppo sociale, soprattutto relativa alla violenza di genere, alle donne che si identificano nel valore della parità tra donne e uomini dopo aver vissuto in uno Stato membro dell'UE, alle misure discriminatorie imposte dallo Stato, alle donne in fuga da matrimoni forzati, alle donne divorziate, alle donne accusate di stregoneria, alle vittime di violenza sessuale, alle donne che hanno subito un aborto illegale e alle donne e alle ragazze che fuggono dalla mutilazione genitale femminile. La relazione comprende la giurisprudenza relativa alla valutazione dei fatti e delle circostanze da parte delle autorità competenti in materia di asilo e la necessità cruciale di attuare garanzie procedurali particolari per le donne vulnerabili affinché possano partecipare efficacemente alla procedura.

La giurisprudenza riportata nella presente relazione copre il periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 4 ottobre 2024 e non è in alcun modo esaustiva. La giurisprudenza relativa alle donne vittime di tratta di esseri umani non è affrontata in quanto l'argomento è ampiamente trattato nell'aggiornamento situazionale n. 21 dell'EUAA sulle [vittime della tratta di esseri umani nei sistemi di asilo e accoglienza](#) (agosto 2024). Inoltre, per maggiori informazioni sulle norme operative e sugli indicatori che affrontano le questioni relative ai richiedenti in una situazione di vulnerabilità nei sistemi di asilo e accoglienza, comprese le donne vittime di violenza di genere, cfr. la [Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception – Operational Standards and Indicators](#) dell'EUAA (Guida sulla vulnerabilità nei sistemi di asilo e accoglienza: norme operative e indicatori) (maggio 2024). L'EUAA ha inoltre sviluppato strumenti utili per l'individuazione dei richiedenti vulnerabili, tra cui lo [strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari \(IPSN\)](#) e lo [strumento di valutazione delle esigenze particolari e delle vulnerabilità \(SNVA\)](#).



Punti salienti

- Nel 2024 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha portato avanti un approccio più sensibile alla dimensione di genere in materia di asilo. Nella sentenza pronunciata nella causa [WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet](#) (Ufficio delle udienze dell'Agenzia nazionale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri) (C-621/21, 16 gennaio 2024) la Corte ha stabilito con fermezza che le donne che rischiano di subire violenza di genere possono avere diritto allo status di rifugiata in quanto appartenenti a un determinato gruppo sociale. La CGUE ha chiarito che il genere è una caratteristica innata che soddisfa i primi criteri per l'appartenenza a un gruppo sociale e che le donne nel loro complesso possono beneficiare della protezione internazionale, così come i gruppi di donne che condividono un'ulteriore caratteristica comune.
- Nella stessa causa, la CGUE ha chiarito che gli atti di violenza, quali i delitti d'onore, i matrimoni forzati e la violenza di genere, possono costituire un danno grave ai sensi dell'articolo 15 della fusione della direttiva qualifiche, che conferisce alla persona il diritto di beneficiare della protezione sussidiaria. La sentenza ha inoltre evidenziato che il danno grave comprende gli atti compiuti non solo dalle autorità statali ma anche da soggetti non statuali, a condizione che lo Stato non possa o non voglia offrire protezione.
- Nella sentenza [K e L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#) (Segretario di Stato alla Giustizia e alla sicurezza) (C-646/21 dell'11 giugno 2024), la CGUE ha stabilito che le donne, comprese le minori, che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d'origine, appartenenti a un determinato gruppo sociale a rischio di persecuzione. Ciò costituirebbe un motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato.
- Nella sentenza [AH \(C-608/22\), FN \(C-609/22\) contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#) (Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo) (4 ottobre 2024) la CGUE ha stabilito che una valutazione del rischio individuale non è necessaria quando una somma di misure statali discriminatorie applicate deliberatamente e sistematicamente costituisce una serie di atti di persecuzione, e che lo status di rifugiato può essere concesso dopo aver accertato anche solo il sesso e la nazionalità. Già prima di tale sentenza le autorità nazionali avevano adattato le loro politiche in base agli [Orientamenti per paese: Afghanistan](#), pubblicati nel gennaio 2023. La [giurisprudenza](#) di diversi paesi UE+ è giunta in gran parte alla stessa conclusione, delineando un determinato gruppo sociale di donne e ragazze afghane.
- Recenti sentenze degli organi giurisdizionali sottolineano il dovere delle autorità di indagare e valutare in modo approfondito le domande di asilo, in particolare nei casi di





violenza di genere. Nella sentenza [WS](#), la CGUE ha sottolineato l'importanza di raccogliere informazioni sul paese di origine (COI) riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la prevalenza di pratiche specifiche, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese di origine. Anche gli organi giurisdizionali nazionali hanno affermato di utilizzare i COI e ricorrere a un approccio sensibile alla dimensione di genere nella valutazione della possibilità di ricollocazione interna e di utilizzare i COI durante la procedura di ricorso per valutare l'attuale situazione delle donne nel paese di origine.

- Gli organi giurisdizionali di Cipro, Italia, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia [hanno sottolineato](#) che le autorità competenti in materia di asilo devono fornire un'indagine e una motivazione adeguate, affidandosi a COI affidabili e aggiornati, per valutare la situazione nel paese e nella regione di origine delle richiedenti, con particolare attenzione alla violenza e ai danni di genere. Tali sentenze sottolineano l'obbligo per le autorità di cooperare con le richiedenti nel comprovare le loro denunce, piuttosto che porre l'intero onere della prova a carico della richiedente.
- Diversi organi giurisdizionali nazionali, tra cui quelli di Finlandia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo, hanno annullato le decisioni delle autorità competenti in materia di asilo perché non avevano valutato la necessità di garanzie procedurali particolari per le donne vulnerabili vittime di violenza di genere. Le [cause](#) hanno evidenziato la necessità di non avviare una procedura di frontiera o accelerata per le donne vulnerabili, ma di sottoporle alla normale procedura di asilo, di fornire un interprete e un funzionario di sesso femminile e di garantire l'accesso a un esame medico per documentare le prove della tortura.



1. Quadro giuridico internazionale

Strumenti principali

Il quadro giuridico internazionale per la valutazione delle domande di asilo legate alla violenza di genere si basa su trattati e convenzioni fondamentali che mirano a proteggere i diritti delle donne e a garantire la parità di genere. Al centro di questo quadro c'è la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna ([CEDAW](#)), che definisce e proibisce la discriminazione contro le donne in tutti gli ambiti della vita (¹).



La CEDAW è integrata a livello europeo dal [trattato sull'Unione europea](#), che stabilisce che la parità tra donne e uomini costituisce un valore fondamentale dell'Unione europea (articolo 2) e dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), in cui sono sanciti i principi di non discriminazione e di parità tra donne e uomini (articoli 21 e 23).

Inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la [Convenzione di Istanbul](#), 2011) pone l'accento su un approccio sensibile alla dimensione di genere per tutti e cinque i motivi di protezione dei rifugiati (articolo 60, paragrafo 2), sottolineando che la violenza di genere nei confronti delle donne può essere riconosciuta come forma di persecuzione, dando luogo alla protezione dei rifugiati, e come forma di danno grave, dando luogo alla protezione sussidiaria (articoli 60 e 61) (²). Definisce inoltre la violenza nei confronti delle donne (articolo 3, lettera a)), ampliando la definizione nella CEDAW includendo il «danno economico» e definendo la violenza di genere nei confronti delle donne (articolo 3, lettera d)). Questo strumento è essenziale per valutare gli atti di persecuzione fondati sul genere.

Nel 2011 la rifusione della [direttiva qualifiche](#) ha incluso il genere come motivo di persecuzione e la necessità di considerare il genere nella valutazione di una domanda di asilo. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva qualifiche (rifusione) menziona specificamente il genere come circostanza personale da prendere in considerazione nella valutazione di una domanda di protezione internazionale, mentre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), qualifica gli atti specificamente diretti contro un genere come atti di persecuzione quando sono soddisfatte

(¹) Secondo la definizione di cui all'articolo 1 della CEDAW, per discriminazione nei confronti della donna si intende «ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l'uomo e la donna».

(²) L'articolo 60 (Richieste di asilo basate sul genere) della Convenzione di Istanbul stabilisce quanto segue:

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta **come una forma di persecuzione** ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 **e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria**.
2. Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.





altre condizioni giuridiche. L'articolo 10, lettera d), richiede espressamente che si tenga conto del genere nel determinare uno dei motivi di protezione internazionale, ossia l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, o nell'individuare una caratteristica di tale gruppo.

La rifusione della [direttiva sulle procedure di asilo](#) (2013) cita il genere come motivo per concedere garanzie procedurali particolari (considerando 29) e chiede un approccio alle procedure d'esame che tenga conto della dimensione di genere (considerando 32).

Infine, la [direttiva dell'UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica](#) (2024/1385) del 14 maggio 2024 sottolinea che la violenza contro le donne può essere ancora più grave se combinata con la discriminazione basata sul sesso, anche per le richiedenti protezione internazionale ⁽³⁾. La direttiva richiede misure aggiuntive per individuare le esigenze di protezione e di sostegno delle vittime, oltre a una formazione specializzata per il personale.

Insieme, questi strumenti guidano la protezione delle donne in fuga da persecuzioni e violenze, garantendo che i loro diritti siano riconosciuti e tutelati.

Nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore l'11 giugno 2024 e che sarà applicabile due anni dopo, le disposizioni del [regolamento qualifiche](#) sono simili a quelle della direttiva qualifiche (rifusione). Tuttavia, il genere predomina maggiormente nei considerando del regolamento (cfr. considerando 37, 40, 41 e 42) rispetto a quelli della direttiva.

Tutti i 27 Stati membri dell'UE hanno ratificato o aderito alla CEDAW ⁽⁴⁾, mentre non tutti hanno ratificato la Convenzione di Istanbul ⁽⁵⁾. Nel 2023 l'UE ha aderito alla Convenzione di Istanbul nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento, per cui la direttiva qualifiche (rifusione) deve essere interpretata conformemente alla CEDAW e alla Convenzione di Istanbul (cfr. CGUE, [WS](#) (C-621/21, 16 gennaio 2024).

⁽³⁾ Il **considerando 6** della direttiva 2024/1385 osserva che «la violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso in combinazione con altri motivi di discriminazione (...) in particolare la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ("discriminazione intersezionale"). È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, adottando misure specifiche (...) in particolare per quanto riguarda la valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione delle vittime, l'assistenza specialistica alle vittime nonché la formazione e l'informazione dei professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime».

Il **considerando 71** qualifica «le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati» come «vittime di discriminazione intersezionale (...) esposte a un maggiore rischio di violenza».

⁽⁴⁾ Cfr. l'elenco degli Stati che sono parti della CEDAW al seguente indirizzo:

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw20/list.htm>.

⁽⁵⁾ Cfr. l'elenco delle ratifiche al seguente indirizzo: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treaty whole number=210>.



2. Valutazione del genere come caratteristica per identificare un determinato gruppo sociale

Sebbene il genere non sia specificato come uno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dalla definizione di rifugiato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva qualifiche (rifusione), l'ammissibilità alla protezione internazionale sulla base di domande legate al genere può essere stabilita qualora il genere sia valutato come una caratteristica per determinare se il richiedente appartiene a un determinato gruppo sociale.

Definizioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha definito un determinato gruppo sociale come «un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepiti come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona»⁽¹⁾.



Una definizione simile è contenuta nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione), che introduce due condizioni cumulative affinché un gruppo possa essere considerato un determinato gruppo sociale:

- “i) i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e
- ii) tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

Detto articolo sottolinea inoltre che, «[a]i fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere».

Analogamente, ai sensi del considerando 30 della direttiva qualifiche (rifusione), «[p]er la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni».

I motivi di persecuzione per lo status di rifugiato non si escludono a vicenda in quanto possono sovrapporsi a seconda delle circostanze individuali del richiedente. Pertanto, non è





raro che gli atti di persecuzione contro una richiedente donna siano compiuti sulla base di altri motivi previsti dalla Convenzione, quali la religione o l'opinione politica della richiedente.

2.1. Giurisprudenza di riferimento della CGUE sulla valutazione del genere come determinato gruppo sociale

Nel 2024 la CGUE si è pronunciata in tre casi fondamentali riguardanti la violenza di genere e la persecuzione nei confronti delle donne, chiarendo e ampliando la portata e la procedura per il riconoscimento della protezione alle donne e alle ragazze. I casi riguardavano la violenza fisica, mentale e sessuale, l'identificazione nel valore della parità tra donne e uomini dopo un soggiorno nel paese ospitante e, infine, le misure discriminatorie imposte dallo Stato contro le donne. Attraverso tali sentenze, la Corte ha stabilito in modo inequivocabile che alle donne a rischio di violenza di genere può essere concesso lo status di rifugiata per motivi di genere.



Violenza per motivi di genere (donne vittime di violenza domestica) (⁶)

Nella sentenza [WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet](#) (Ufficio delle udienze dell'Agenzia nazionale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri) (C-621/21, 16 gennaio 2024), la CGUE ha confermato che le donne nel loro insieme o gruppi di donne che condividono una caratteristica comune possono essere considerate come appartenenti a un determinato gruppo sociale, ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione), e possono ottenere lo status di rifugiata se, nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche (²).

Il caso era stato deferito alla CGUE dal Tribunale amministrativo della città di Sofia (Bulgaria) e riguardava una donna turca appartenente al gruppo etnico curdo, musulmana e divorziata. È fuggita dalla Turchia perché la sua famiglia l'aveva costretta a sposarsi e ha subito violenze domestiche da parte del marito, quindi ha cominciato a temere per la propria vita.

Per la prima volta la CGUE ha applicato le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), che prevede due condizioni cumulative per definire un determinato gruppo sociale nel contesto della violenza di genere contro le donne. La CGUE ha esaminato se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che le donne nel loro insieme possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale sulla base delle condizioni esistenti

(⁶) La violenza domestica è definita nell'articolo 3 ter della Convenzione di Istanbul come comprendente qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Sebbene anche gli uomini possano essere vittime di violenza domestica, il fenomeno riguarda prevalentemente e colpisce in modo sproporzionato le donne. La violenza domestica è spesso considerata una forma di violenza contro le donne e, data la sua natura intima, molte legislazioni nazionali e la stessa Convenzione di Istanbul (cfr. articolo 46 bis) riconoscono l'aggravante della violenza commessa all'interno della famiglia.

nel paese d'origine o se debba essere invocata una caratteristica comune supplementare al fine di appartenere a tale gruppo.

La Corte ha rilevato innanzitutto che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata ed è sufficiente a soddisfare la prima condizione per la valutazione di un determinato gruppo sociale. La Corte ha inoltre osservato che la fuga da un matrimonio forzato può essere considerata una «storia comune che non può essere mutata» ai sensi della prima condizione.

Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte ha osservato che le donne possono essere percepite come aventi un'identità distinta dalla società circostante in ragione di «norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine». La Corte ha precisato che ciò può valere anche per le donne che condividono una caratteristica comune supplementare. La Corte ha rilevato che le donne che rifiutano un matrimonio forzato e che trasgrediscono la norma sociale ponendo fine a tale matrimonio possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale con un'identità distinta nel loro paese d'origine se, a causa di tali comportamenti, esse sono stigmatizzate ed esposte alla disapprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza.

La Corte ha pertanto stabilito che le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione), qualora sia accertato che, nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche. Inoltre, la Corte ha stabilito che gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale, per il quale sono perseguitate e possono beneficiare dello status di rifugiate.

A livello nazionale, un caso rappresentativo per questo profilo è stato [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#)⁽³⁾) del 29 aprile 2022, in cui una richiedente proveniente da El Salvador sosteneva di essere stata vittima di abusi e violenze fisiche da parte del suo ex marito durante il matrimonio. Il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, CALL) ha ritenuto che le donne sposate in El Salvador, che non sono in grado di interrompere la loro relazione, costituiscano un determinato gruppo sociale riconoscibile che può beneficiare di protezione internazionale.

La Corte amministrativa suprema finlandese ha concesso protezione a una donna russa proveniente dalla Cecenia vittima di violenza domestica nella sentenza [Richiedente contro Servizio finlandese per l'immigrazione](#) del 25 maggio 2023 (⁴). Detta corte ha fatto riferimento alla [relazione dell'EUAA sulle informazioni sul paese di origine: Cecenia, donne, matrimonio, divorzio e affidamento dei figli](#) del settembre 2014 e ha rilevato che la situazione delle donne divorziate in Cecenia è particolarmente difficile a causa delle pressioni che subiscono affinché tornino dal loro ex coniuge, oltre al rischio di diventare vittime di delitti d'onore commessi dalla famiglia. Sebbene la donna abbia ricevuto aiuto dai parenti per evitare comportamenti violenti, la corte ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a ridurre la minaccia, viste le ripetute violenze contro la donna e suo figlio.



Donne e ragazze che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini dopo il loro soggiorno in uno Stato membro

Nella sentenza [K e L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#)⁽⁵⁾ (Segretario di Stato alla Giustizia e alla sicurezza) (C-646/21, 11 giugno 2024), la CGUE ha confermato che l'identificazione nei valori della parità tra i sessi può essere invocata come elemento aggiuntivo, complementare alla caratteristica dell'essere una donna, che soddisfarebbe il secondo criterio per l'appartenenza a un determinato gruppo sociale⁽⁶⁾.

Le richiedenti, giovani donne irachene trasferitesi nei Paesi Bassi in tenera età, sostenevano che, a causa del loro lungo soggiorno nel paese, avevano adottato le norme, i valori e la condotta dei giovani della loro età nella società olandese. Si percepivano come giovani donne in grado di fare personalmente le scelte sulla loro esistenza e sul loro futuro, sui rapporti con le persone di sesso maschile, il matrimonio, gli studi, il lavoro nonché la formazione e l'espressione delle loro opinioni politiche e religiose. Le richiedenti temevano di essere perseguitate e di subire danni allo sviluppo se fossero state rimpatriate in Iraq, poiché la loro identità era contraria alle norme e alla condotta del loro paese d'origine.

Il tribunale dell'Aia dei Paesi Bassi, sede di 's-Hertogenbosch, ha chiesto alla CGUE se le norme, i valori e i comportamenti occidentali, adottati in una società che formava l'identità di una persona, debbano essere considerati come un contesto comune o una caratteristica fondamentale che non può essere mutata, e quindi se tale gruppo debba essere considerato come appartenente a un determinato gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione).

La CGUE ha fatto riferimento alla sua precedente sentenza nella causa [C-621/21](#), in cui si affermava che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata, ed è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare la prima condizione per l'identificazione di un determinato gruppo sociale. Nella stessa sentenza, la Corte ha aggiunto che l'esistenza di un aspetto comune supplementare o di una storia comune che non può essere mutata e che le donne condividono, ad esempio una caratteristica o una convinzione fondamentale per l'identità, può anche soddisfare questa prima condizione.

Nella causa in questione ([C-646/21](#)), la CGUE ha osservato che le donne, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l'identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d'origine, come appartenenti a un determinato gruppo sociale, in quanto valido motivo di persecuzione che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte si è inoltre pronunciata sull'obbligo dell'autorità accertante di valutare individualmente l'interesse superiore del bambino prima di adottare una decisione sulla domanda di protezione internazionale, alla luce dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE.

In Belgio, nella sentenza [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#), il CALL ha tenuto conto anche della sentenza della CGUE nella causa [C-646/21](#). La richiedente era

arrivata in Belgio all'età di 22 anni e vi aveva risieduto per circa 3 anni. Il CALL ha ritenuto che vi fossero chiare indicazioni del fatto che la richiedente, durante il suo soggiorno in Belgio, si fosse identificata nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini e che desiderasse godere quotidianamente dei benefici di tale parità. Il CALL ha inoltre preso in considerazione le informazioni pertinenti sul paese di origine, notando che nella società patriarcale della Somalia le donne sono discriminate, con disuguaglianze di genere riscontrate in vari aspetti della vita come l'istruzione, il lavoro, l'esclusione dalla politica e l'accesso limitato al sistema giudiziario. I diritti e le libertà delle donne sono limitati da Al Shabaab e dall'applicazione del diritto consuetudinario o della legge islamica (sharia). Pertanto il CALL ha rinviato il caso all'autorità competente per l'asilo affinché svolgesse ulteriori indagini sullo stile di vita della richiedente in Belgio e sul conseguente timore di un suo ritorno, in conformità della sentenza della CGUE.

A Cipro, il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, nella causa n. [5649/22](#)⁽⁷⁾, ha concesso, nel luglio 2024, lo status di rifugiato a una famiglia di cittadini iraniani sulla base del timore di persecuzione per una delle figlie, che aveva risieduto a Cipro dai 12 ai 17 anni ed era cresciuta senza indossare l'hijab e seguendo uno stile di vita incompatibile con le norme del suo paese d'origine. Il tribunale ha citato la recente giurisprudenza della CGUE nella causa [C-646/21](#) e ha concluso che la richiedente si era integrata nella società cipriota durante il suo soggiorno, il che ha plasmato i suoi valori e le sue convinzioni. Ciò includeva la libertà di espressione e lo sviluppo della sua personalità, che erano diventati parti integranti della sua identità a cui non poteva essere costretta a rinunciare. Inoltre, sulla base delle informazioni sul paese d'origine, il tribunale ha rilevato che le donne che si discostano dalle restrizioni imposte dall'Islam, in particolare per quanto riguarda l'uso obbligatorio dell'hijab, sono prese di mira dalle autorità, sia attraverso la repressione fisica che attraverso l'avvio e l'applicazione di procedimenti penali nei loro confronti. Sono pertanto trattate come un gruppo distinto all'interno della società del paese in generale.

In Germania, nella sentenza [Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]](#)⁽⁸⁾ del 23 luglio 2024, il Tribunale amministrativo regionale di Amburgo si è pronunciato su un caso riguardante una donna iraniana vittima di violenza domestica per mano dell'ex marito da cui aveva divorziato mentre risiedeva in Germania. Il tribunale ha preso in considerazione le circostanze personali della richiedente, che si identificava nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini e che risiedeva in Germania da 6 anni. Ha osservato che, conformemente alla sentenza della CGUE nella causa [C-646/21](#), non ci si può aspettare che la richiedente eviti il rischio reale di persecuzione in caso di ritorno in Iran limitando l'espressione della propria personalità e assoggettandosi alle norme e alle consuetudini che discriminano le donne senza poter sollevare obiezioni, tanto più che durante l'audizione ha dichiarato in modo credibile di non voler più essere repressa. Il tribunale le ha concesso protezione internazionale sulla base dell'appartenenza a un gruppo sociale di donne iraniane, osservando che le donne sono considerate un'identità distinta nella società iraniana e invocando l'«occidentalizzazione» della richiedente.

Anche prima della sentenza della CGUE, il tribunale ha tratto la stessa conclusione nella sentenza [Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]](#)⁽⁹⁾ del 19 aprile 2024. In questo caso, il tribunale ha stabilito che





una minore iraniana di 17 anni, che era in Germania dall'età di 15 anni e che aveva plasmato in modo significativo la sua identità di donna, sarebbe stata a rischio in caso di ritorno in Iran.

Inoltre il Tribunale amministrativo regionale di Hannover ha deciso, nella sentenza *Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati]*⁽¹⁰⁾ del 5 giugno 2023, che le donne e le ragazze della regione autonoma del Kurdistan in Iraq, che si identificano nel valore della parità tra donne e uomini dopo un soggiorno nel paese ospitante, erano a rischio di persecuzione in caso di ritorno nel loro paese di origine⁽¹¹⁾. Il tribunale ha osservato che la richiedente faceva parte di un determinato gruppo sociale di donne e ragazze irachene che si oppongono all'attuale discriminazione giuridica, economica e sociale nei confronti delle donne in Iraq. Il tribunale nazionale ha aggiunto che, a causa della chiara identificazione della richiedente nel valore della parità tra donne e uomini, la richiedente era considerata diversa dalla società irachena e le è stata pertanto concessa la protezione dei rifugiati.



Misure discriminatorie imposte dallo Stato che costituiscono una grave violazione dei diritti umani fondamentali e si configurano come persecuzione

Nella terza sentenza storica della CGUE, [AH \(C-608/22\), FN \(C-609/22\) contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#) (¹²) (Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo) del 4 ottobre 2024, la Corte ha stabilito che una valutazione del rischio individuale non è necessaria quando una somma di misure discriminatorie imposte dallo Stato si configura come serie di atti di persecuzione, come nel caso delle donne afghane sotto il regime talebano, e che l'accertamento del genere e della nazionalità sono sufficienti per giungere a questa conclusione.

Il caso riguardava due donne afghane la cui richiesta di protezione internazionale era stata respinta in Austria e che avevano presentato ricorso alla Corte suprema amministrativa, citando il trattamento oppressivo riservato alle donne dal regime talebano, che limitava i diritti delle donne, tra cui l'istruzione, l'occupazione, l'assistenza sanitaria, le tutele giuridiche e la libertà di movimento, applicando al contempo pratiche discriminatorie come il matrimonio forzato e l'esclusione politica.

La Corte suprema amministrativa ha sottoposto alla CGUE due questioni pregiudiziali chiedendo se le misure attuate dai Talebani costituissero atti di persecuzione e se la protezione internazionale potesse essere concessa a una donna afghana senza effettuare una valutazione individuale della sua situazione personale.

La CGUE ha confermato che le misure attuate dai Talebani nei confronti delle donne costituiscono una violazione sufficientemente grave dei diritti fondamentali da essere classificate come atti di persecuzione. La Corte ha sostenuto che le misure hanno un effetto cumulativo e sono applicate in modo deliberato e sistematico.

Il ragionamento della Corte nel caso di specie fornisce chiarimenti sull'interpretazione degli atti di discriminazione alla luce dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) nel contesto dei casi di violenza di genere. Le disposizioni dell'articolo stabiliscono le condizioni per individuare un atto di persecuzione, distinguendo tra atti, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e atti che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), costituiscono atti di persecuzione per il loro carattere cumulativo. Per quanto riguarda i primi, la Corte identifica i matrimoni forzati e l'assenza di protezione contro la violenza di genere e la violenza domestica come atti che si configurano di per sé come atti di persecuzione. Per quanto riguarda i secondi, la Corte ritiene che le misure adottate dai Talebani che «limitano l'accesso all'assistenza sanitaria, alla vita politica e all'istruzione nonché l'esercizio di un'attività lavorativa o sportiva, o che (...) ostacolano la libertà di circolazione o che (...) negano la libertà di abbigliamento» non soddisfino individualmente l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ma considerate nel loro insieme raggiungano cumulativamente la soglia di gravità per costituire atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

La Corte ha inoltre osservato che, una volta che il genere e la cittadinanza sono stabiliti mediante una valutazione individuale per le donne e le ragazze afghane, non è necessario



che le autorità nazionali prendano in considerazione altri fattori per determinare il rischio per una richiedente di essere sottoposta ad atti di persecuzione.

La CGUE ha basato questa conclusione su diverse fonti, tra cui gli [Orientamenti per paese: Afghanistan](#) dell'EUAA, pubblicati nel gennaio 2023, in cui si sottolinea che un fondato timore di persecuzione [ai sensi dell'articolo 9 della direttiva qualifiche (rifusione)] è in generale comprovato per le donne e le ragazze afgane alla luce delle misure adottate dal regime talebano dal 2021. La Corte ha inoltre preso atto della [dichiarazione](#) dell'UNHCR del maggio 2023, in cui si sottolinea che vale una presunzione di riconoscimento dello status di rifugiato a favore delle donne e delle ragazze afgane, tenuto conto degli atti di persecuzione cumulativi perpetrati nei loro confronti unicamente per il loro sesso. Nelle [conclusioni](#) dell'avvocato generale de la Tour si osserva inoltre che «[t]anto le relazioni redatte dall'EUAA, dagli organi del Consiglio d'Europa o afferenti al sistema delle Nazioni Unite, quanto le relazioni emesse dalle ONG internazionali, attestano che il trattamento riservato alle ragazze e alle donne in Afghanistan è tale da creare un'esigenza generale di protezione internazionale per le richiedenti».

Nelle prime due sentenze della CGUE pronunciate nel 2024, [WS](#) e [KeL](#), la Corte ha fatto riferimento all'articolo 4 della direttiva qualifiche (rifusione) e alla necessità di una valutazione individuale del rischio di persecuzione, anche dopo che una richiedente è considerata appartenente a un determinato gruppo sociale a causa del suo sesso. Tuttavia, nella terza sentenza, [AH e FN](#), la CGUE si è discostata dalla necessità di una valutazione individuale quando vi è una discriminazione sistematica delle donne che si configura come persecuzione, facendo riferimento all'articolo 3 della direttiva qualifiche (rifusione) che consente agli Stati membri di applicare norme più favorevoli nella valutazione delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, consentendo a uno Stato membro di discostarsi dall'articolo 4. La sentenza è stata applicata dall'Austria, dove la Corte suprema amministrativa ha annullato le decisioni dell'Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo, allineandosi alle considerazioni della CGUE (¹³).

Il medesimo ragionamento presentato nella sentenza [AH e FN](#) era già evidente nella giurisprudenza nazionale di Danimarca, Francia, Germania e Lussemburgo, mentre altri paesi UE+ potrebbero non aver registrato casi sull'argomento, in quanto avevano già adattato le loro politiche nazionali sulle donne afgane dopo che l'EUAA aveva pubblicato gli [Orientamenti per paese: Afghanistan](#) nel gennaio 2023. Maggiori informazioni sul cambiamento della politica nei confronti delle donne e delle ragazze afgane sono disponibili nella [sezione 4.2 – Protezione di donne e ragazze](#) della relazione sull'asilo 2024. Inoltre, nel maggio 2024, l'EUAA ha aggiornato gli [Orientamenti per paese: Afghanistan](#), confermando che un fondato timore di persecuzione sarebbe in generale giustificato per le donne e le ragazze in Afghanistan. Tuttavia dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in Svizzera emerge un approccio diverso.

Prima della sentenza della CGUE nella causa [AH e FN](#), la Commissione per i rifugiati in Danimarca ha concesso protezione internazionale a una donna afgana e a sua figlia nella causa di ricorso [Afghanistan/2023/10](#), decisione pubblicata il 3 febbraio 2023 (¹⁴), dopo un cambiamento di prassi nei confronti dei richiedenti protezione internazionale afgani. La Commissione per i rifugiati ha preso atto della situazione in Afghanistan da quando i Talebani

hanno assunto il potere a metà agosto 2021, anche in termini di condizioni per le donne e le ragazze. La Commissione per i rifugiati ha fatto riferimento al rapporto del Consiglio danese per i rifugiati [Conferenza sull'Afghanistan - La situazione dei diritti umani dopo l'agosto 2021](#), pubblicato il 30 dicembre 2022, in cui si rileva che la situazione dei diritti umani è notevolmente peggiorata dall'agosto 2021 e che i diritti delle donne sono stati notevolmente limitati, compreso il loro accesso alla vita pubblica. È stato inoltre fatto riferimento alla [relazione di Human Rights Watch del 2023 - Afghanistan](#), pubblicata il 12 gennaio 2023, in cui si afferma che i Talebani hanno imposto un elenco crescente di regole e politiche che impediscono completamente a donne e ragazze di esercitare i loro diritti fondamentali.

La Commissione per i rifugiati ha dichiarato che la situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan è di natura tale da configurare una persecuzione e ha citato gli [Orientamenti per paese: Afghanistan](#) dell'EUAA (24 gennaio 2023) secondo cui «la somma di diverse misure introdotte dai Talebani, che colpiscono i diritti e le libertà delle donne e delle ragazze in Afghanistan, costituisce una persecuzione. (...) Per le donne e le ragazze in Afghanistan, il timore fondato di essere perseguitate sarebbe in genere comprovato».

Analogamente, nella sentenza [O., O. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides\) \(OFPRA\)](#) dell'11 luglio 2024, pronunciata prima della sentenza della CGUE, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo (CNDA), riunita in Grande Sezione, ha stabilito che tutte le donne afgane che rifiutano di essere soggette alle misure adottate nei loro confronti dai Talebani possono essere riconosciute come rifugiate a causa della loro appartenenza al gruppo sociale delle donne e delle ragazze afgane⁽¹⁵⁾. La CNDA ha fatto riferimento alla sentenza della CGUE nella causa WS ([C-621/21](#)), alle relazioni dell'EUAA sul paese di origine [Afghanistan Targeting of Individuals](#) (Afghanistan: individui presi di mira) (agosto 2022), [Afghanistan: Country Focus](#) (Afghanistan: approfondimento sul paese) (dicembre 2023) e [Orientamenti per paese: Afghanistan](#) (maggio 2024) e ha concluso che, dall'ascesa al potere dei Talebani il 15 agosto 2021, i diritti e le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze in Afghanistan risultano compromessi.

In Germania, il Tribunale amministrativo regionale dello Schleswig-Holstein ha deciso nel marzo 2023, nella causa [Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]](#)⁽¹⁶⁾, che, in quanto donna afgana sola, la richiedente sarebbe stata esclusa dalla vita pubblica in quasi tutti i suoi aspetti, non avrebbe avuto alcun mezzo di sostentamento e avrebbe dovuto aspettarsi abusi fisici da parte di attori statali e non statali, senza poter sperare in alcuna protezione da parte dello Stato. Almeno cumulativamente, queste misure erano così severe da costituire una grave violazione dei diritti umani fondamentali e si configuravano pertanto come persecuzione.

Anche in Lussemburgo la Corte amministrativa ha pronunciato tre sentenze nel marzo e nell'aprile 2023 (nn. [48022C](#)⁽¹⁷⁾, [48073C](#)⁽¹⁸⁾ e [48052C](#)⁽¹⁹⁾), in cui ha concesso lo status di rifugiata alle donne e alle ragazze afgane, rilevando che le violazioni dei loro diritti umani erano progressivamente peggiorate da quando i Talebani erano saliti al potere nell'agosto 2021, con una regressione dei loro diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, come dimostra l'abolizione del diritto delle ragazze ad accedere all'istruzione secondaria, la loro esclusione dalla maggior parte dei posti di lavoro nel servizio pubblico e in molti altri



settori, l'obbligo di indossare l'hijab in pubblico e il divieto per le donne di viaggiare senza essere accompagnate da un uomo della loro famiglia.

Al contrario, in Svizzera, nella sentenza [*A, B,C, D,E contro Segreteria di Stato della migrazione \(Staatssekretariat für Migration, SEM\)*](#), emessa il 23 aprile 2024, il Tribunale amministrativo federale ha statuito che il cambiamento di politica dell'autorità competente svizzera che riconosce la persecuzione collettiva di richiedenti afghani di sesso femminile sulla base unicamente del loro genere (senza richiedere un ulteriore motivo individuale di persecuzione) non è conforme alla legge o alla prassi del tribunale, in quanto la persecuzione collettiva di donne e ragazze non può essere presunta sulla base del solo genere, ma solo sulla base di ulteriori motivi di persecuzione⁽²⁰⁾. Il tribunale ha rilevato che la richiedente, una donna sposata che non correva alcun rischio di violenza o di matrimonio forzato in Afghanistan, non ha indicato come motivo della fuga dal suo paese d'origine il fatto di aver dovuto abbandonare la scuola o di essersi ribellata all'uso del burqa. Pertanto, il tribunale non ha riscontrato ulteriori elementi individuali per comprovare il rischio di persecuzione.

Tuttavia, sulla base degli [*Orientamenti per paese: Afghanistan*](#) dell'EUAA, all'inizio di gennaio 2023, la SEM ha adattato la sua politica nazionale sulle donne e le ragazze afghane, in vigore dal 17 luglio 2023. Ha stabilito che le donne e le ragazze afghane possono essere considerate vittime sia di leggi discriminatorie che di persecuzioni religiose, il che non esclude altri motivi di persecuzione. Secondo la SEM, la protezione dei rifugiati non può essere concessa esclusivamente sulla base del genere, che deve sempre essere combinata con almeno uno dei motivi di persecuzione, in modo che le domande di asilo presentate dalle donne afghane continuino ad essere esaminate caso per caso⁽²¹⁾. Nella sua recente giurisprudenza del febbraio 2025, il Tribunale amministrativo federale ha confermato tale approccio⁽²²⁾.

2.2. Sentenze nazionali su altri profili di rischio

Donne in fuga dal matrimonio forzato

Il matrimonio forzato, in cui una o entrambe le parti non acconsentono al matrimonio, è una pratica tradizionale in alcune regioni che si configura come persecuzione. I danni gravi legati ai matrimoni forzati possono includere la morte per dote⁽⁷⁾, il rogo della sposa, la costrizione delle vedove a sposare i parenti del marito, i delitti d'onore o altri reati legati all'onore e gli abusi domestici, compreso il lavoro domestico forzato all'interno del matrimonio.



La fuga o il rifiuto di contrarre un matrimonio forzato possono essere considerati come una trasgressione dei costumi sociali e culturali, che può portare ad altri atti di violenza correlati. Le donne con questo profilo possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale sulla base di un contesto comune che non può essere modificato (rifiuto di sposarsi) o di una caratteristica o convinzione così fondamentale per l'identità o la coscienza

⁽⁷⁾ Secondo il [*glossario dei termini statistici dell'UNESCWA*](#), il termine «morte per dote» è definito da UN WOMEN come l'«uccisione di una donna la cui famiglia non ha portato una dote sufficiente al momento del matrimonio, prevalente in alcuni paesi dell'Asia».

che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi (il diritto di scegliere chi sposare) e l'identità distinta di tali donne e ragazze nel paese di origine.

In Italia, nella sentenza [*Richiedente contro Ministero dell'Interno*](#)⁽²³⁾ del 3 marzo 2023, una cittadina georgiana ha presentato domanda di protezione internazionale sostenendo di essere vittima di matrimonio forzato e di abusi domestici da parte del marito. Il Tribunale di Napoli ha osservato che la Commissione territoriale, che ha inizialmente respinto la domanda, non ha preso in considerazione informazioni specifiche sulla condizione delle donne georgiane appartenenti a un determinato gruppo vulnerabile esposto alla violenza di genere e al matrimonio forzato, come descritto dalla richiedente e presentato nelle informazioni aggiornate sul paese di origine dalle organizzazioni internazionali. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la richiedente fosse vittima di molteplici atti di persecuzione, tra cui rapimento, matrimonio forzato e violenze dovute al suo genere, e pertanto le è stato concesso lo status di rifugiata in quanto appartenente a un determinato gruppo sociale.

Nella sentenza [*D. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)*](#)⁽²⁴⁾ del 5 maggio 2021, la CNDA francese ha stabilito che, in una popolazione in cui il matrimonio forzato è comunemente praticato al punto di diventare una norma sociale, le ragazze e le donne giovani che desiderano evitarlo costituiscono un gruppo sociale. Tuttavia, le richiedenti devono dimostrare l'appartenenza a un gruppo sociale per quanto riguarda la loro condizione familiare e le informazioni geografiche e sociologiche relative al loro rischio specifico di persecuzione. In base a ciò, la CNDA ha concesso l'asilo a una richiedente del Mali, ritenendo credibili le sue affermazioni sulle pressioni subite per sposarsi e sul fatto che avesse tentato il suicidio per tale motivo. Ha inoltre fornito un resoconto credibile degli abusi subiti per 10 anni dall'ex marito e delle minacce cui era stata sottoposta. Considerando il contesto in Mali, la CNDA ha rilevato che il matrimonio forzato è una pratica comune, in particolare nella regione da cui proviene la richiedente, nonostante sia vietato dalla legge, e le donne che vi si oppongono sono esposte all'ostracismo e alla violenza da parte della comunità.

Nella sentenza [*Richiedenti contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)*](#)⁽²⁵⁾ dell'8 dicembre 2021, la CNDA ha accolto il ricorso di una donna afghana che ha chiesto protezione per timore di persecuzioni da parte dei Talebani e della sua famiglia, in quanto, dopo la scomparsa del marito, è stata molestata dal fratello di lui che intendeva sposarla. La CNDA ha osservato che la richiedente aveva un profilo particolarmente preso di mira dai Talebani e le ha fornito lo status di rifugiata in quanto apparteneva al gruppo sociale delle vedove che vogliono vivere da sole e non sottostare alle usanze religiose, come il levirato.

La CNDA ha inoltre individuato per la prima volta un gruppo sociale del Burkina Faso formato da donne del gruppo etnico Nanka che rifiutano il matrimonio imposto o cercano di sfuggirvi nella sentenza della causa [*K. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)*](#)⁽²⁶⁾ del 4 settembre 2020. Secondo le relazioni sul paese di origine consultate dalla CNDA, il matrimonio forzato può ancora essere osservato nelle zone rurali del Burkina Faso ed è comunemente praticato all'interno del gruppo etnico della richiedente. Nel caso della donna, il suo rifiuto di sposare il fratello del marito defunto poteva essere considerato una vergogna per la famiglia.



Nella sentenza [*Richiedente contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)*](#)⁽²⁷⁾ del 14 settembre 2020, la CNDI ha riconosciuto lo status di rifugiata a una richiedente palestinese di Gaza che ha rifiutato un matrimonio forzato. La CNDI ha valutato che, sebbene la richiedente non fosse stata soggetta a minacce di morte o violenza fisica, la sua famiglia la esponeva a una continua pressione psicologica a causa del rifiuto del matrimonio forzato. È stato valutato che la richiedente si trovava in uno stato grave di insicurezza personale che la costringeva a lasciare la zona operativa dell'UNRWA. Inoltre, nel 2017 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha riferito che all'interno della società palestinese si sono verificati delitti d'onore contro le giovani donne che hanno rifiutato di sposarsi.

Nella sentenza [*Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]*](#)⁽²⁸⁾ del 21 marzo 2023, il Tribunale amministrativo regionale dello Schleswig-Holstein in Germania ha concesso asilo a una cittadina turca che aveva rifiutato un matrimonio forzato ed era perseguitata dalla sua famiglia. Il tribunale ha ricordato che la legge tedesca in materia di asilo (articoli 3 bis e 3 ter) include una disposizione speciale per la persecuzione basata sul genere o sull'identità di genere, in modo che la persecuzione legata esclusivamente al genere sia sufficiente per l'esistenza dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale. In base a ciò, si è ritenuto che, sebbene non si potesse presumere che il padre della richiedente l'avrebbe trovata ovunque in Turchia, data la sua situazione personale (con solo tre anni di istruzione e senza indipendenza) non le sarebbe stato possibile guadagnarsi da vivere in Turchia senza il sostegno della sua famiglia dalla quale proveniva la minaccia.

Nella sentenza [*Richiedente contro Ministero per l'immigrazione e l'asilo*](#)⁽²⁹⁾ del 23 febbraio 2023, il Tribunale amministrativo del Lussemburgo ha concesso lo status di rifugiata a una minore proveniente dall'Iran sulla base dell'appartenenza a un gruppo sociale di donne esposte ai matrimoni forzati. Il tribunale ha osservato che i matrimoni forzati erano una pratica comune in Iran, con i padri che potevano, impunemente, indurre al matrimonio forzato le loro figlie e punirle per aver disobbedito. Il tribunale ha inoltre osservato che in tali casi la protezione dello Stato non era disponibile.

In Norvegia, nella sentenza [*Richiedente contro Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione \(Utlendingsnemnda, UNE\)*](#)⁽³⁰⁾ del 12 luglio 2024, il tribunale distrettuale di Oslo si è pronunciato su un caso che riguardava la validità della decisione dell'Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda, UNE) di revocare un permesso di soggiorno e di rifiutare il rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno a seguito di abusi in una relazione e per motivi umanitari. La richiedente era arrivata in Norvegia da minorenne attraverso un matrimonio forzato e aveva ricevuto nuovi documenti d'identità falsi dalla famiglia del marito per chiedere il riconciliazione familiare. La richiedente si era successivamente separata dal marito. Il tribunale ha ritenuto invalida la decisione dell'UNE di revocare il permesso di soggiorno e di rifiutare il rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno. Il tribunale ha affermato che l'UNE non ha considerato adeguatamente che la richiedente si fosse sposata da minorenne contro la sua volontà, che le fossero stati forniti documenti d'identità contraffatti e che le informazioni errate sull'identità fossero state fornite sotto costrizione. Il tribunale ha ritenuto inoltre che non fosse chiaro in che modo tali circostanze incidessero sulla valutazione dell'UNE sulla gravità del caso.

Donne divorziate

Nella sentenza belga [*Richiedente contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, CGRS\)*](#)⁽³¹⁾ del 30 aprile 2021, la domanda della richiedente è stata motivata dal timore di essere uccisa dalla famiglia del suo ex marito e dalla sua stessa famiglia per il fatto di essere una donna divorziata in Turchia. Il CALL ha concesso lo status di rifugiata alla richiedente a causa della sua appartenenza al gruppo sociale delle donne. Il tribunale ha valutato sia le circostanze individuali della sua domanda, notando la situazione di vulnerabilità della richiedente in quanto donna divorziata, vittima di violenza coniugale, sia la condizione generale delle donne in Turchia, in quanto la violenza domestica, il femminicidio e i delitti d'onore erano comuni.

In Italia, nella sentenza [*Richiedente contro Ministero dell'Interno \(Commissione territoriale di Roma\)*](#)⁽³²⁾ del 9 luglio 2024, il tribunale ha valutato la situazione della richiedente alla luce della sua condizione di donna divorziata che subisce violenza di genere in Tunisia. Le informazioni sul paese di origine hanno indicato che spesso le donne nella sua posizione non ricevono un'adeguata protezione dello Stato e sono esposte alla stigmatizzazione sociale, il che ha suffragato la sua domanda. Il tribunale ha stabilito che questi fattori soddisfano i criteri di appartenenza a un determinato gruppo sociale ai sensi dell'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra e degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 251/2007. Di conseguenza, il tribunale le ha concesso lo status di rifugiata.

Nella sentenza [*Richiedente contro Ministero per l'Immigrazione e l'asilo*](#) del 5 ottobre 2022, il Tribunale amministrativo del Lussemburgo ha riconosciuto lo status di rifugiata a una richiedente iraniana che aveva subito persecuzioni per mano del suo ex marito, sulla base dell'appartenenza a un gruppo sociale di donne Lur divorziate in Iran. Il tribunale ha sottolineato che, in generale, le donne iraniane, comprese le vittime di violenza domestica, non sono considerate un gruppo sociale con un'identità distinta. Il tribunale ha altresì sottolineato la precedente persecuzione della richiedente, la posizione influente del suo ex marito in qualità di direttore del servizio di intelligence e la sua incapacità di chiedere protezione alle autorità iraniane⁽³³⁾.

Vittime di violenza sessuale

Nella sentenza belga [*X. contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi*](#)⁽³⁴⁾ del 19 marzo 2021, il CALL ha stabilito che gli abusi sessuali subiti al di fuori del paese di origine devono essere presi in considerazione nella valutazione delle domande di asilo, soprattutto nel contesto delle norme sociali stigmatizzanti esistenti a cui una donna potrebbe essere sottoposta se tornasse nella Repubblica democratica del Congo. La causa riguardava una donna congolese che aveva subito abusi sessuali da parte di un sacerdote in Spagna, dove era stata inviata dalla sua congregazione come parte della sua formazione religiosa come suora.

Secondo le informazioni sul paese d'origine, il tribunale ha constatato che le donne religiose vittime di abusi sessuali in Africa spesso si «trincerano nel silenzio», essendo emarginate e stigmatizzate dalla società circostante. Pertanto, il tribunale ha osservato che gli atti di abuso sessuale avrebbero dovuto essere valutati nonostante l'omissione della richiedente di



menzionare il timore di un rischio specifico in relazione a tali atti durante i suoi colloqui personali.

In Norvegia, nella sentenza [A contro Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione \(Utlendingsnemnda, UNE\)](#)⁽³⁵⁾ del 23 aprile 2024, il tribunale distrettuale di Oslo ha ritenuto plausibile che la richiedente fosse stata minacciata dal fratello di delitto d'onore perché costretta a rapporti sessuali dal marito, con il quale aveva celebrato un matrimonio legale in Georgia. Suo marito voleva divorziare da lei prima della cerimonia religiosa in Norvegia. Il tribunale ha osservato che l'unico matrimonio legale in Iran è il matrimonio religioso e ha quindi ritenuto credibile che la sua famiglia avrebbe considerato vergognoso il fatto che si fosse impegnata in rapporti extraconiugali.

Donne accusate di stregoneria

In Belgio, nella sentenza [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#)⁽³⁶⁾ del 29 maggio 2024, il CALL ha concesso lo status di rifugiata a una richiedente della Costa d'Avorio accusata di stregoneria in quanto considerata fonte di sventura a causa di molteplici eventi sfortunati che la richiedente aveva affrontato nel corso della sua vita. Il CALL ha fatto riferimento a COI in cui si sottolineava che oltre il 95 % della popolazione ivoriana credeva nella stregoneria e che le donne erano particolarmente vulnerabili alle accuse, soprattutto se presentavano anomalie fisiche, non erano sposate o non si erano conformate ai ruoli sociali tradizionali. Il CALL ha inoltre rilevato che le persone accusate di stregoneria in Costa d'Avorio hanno spesso subito gravi maltrattamenti, tra cui torture, lapidazioni, percosse e altri trattamenti crudeli o degradanti che possono estendersi ai loro familiari.

Sebbene il CALL non abbia riscontrato che tutti gli individui con deformità fisiche visibili fossero sistematicamente considerati streghe in Costa d'Avorio, ha riconosciuto la possibilità che una donna vulnerabile come la richiedente, che stava divorziando, era malata, non aveva una rete di sostegno, era percepita come «maledetta» e presentava sintomi visibili, potesse essere oggetto di tali accuse e fosse ad alto rischio di persecuzione. Il CALL ha confermato l'appartenenza della richiedente a un gruppo sociale di persone percepite in Costa d'Avorio come streghe a causa delle loro carenze visibili o della loro manifesta vulnerabilità. Inoltre, il CALL ha stabilito che i figli della richiedente condividevano il suo timore di persecuzione a causa dei loro legami familiari e dovevano essere inclusi nella stessa analisi.

Donne che hanno subito un aborto illegale

Nella sentenza [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#)⁽³⁷⁾ del 13 ottobre 2021, il CALL ha concesso lo status di rifugiata a una cittadina senegalese in ragione della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale di donne senegalesi e del timore di subire persecuzioni a seguito del suo aborto. Il Consiglio ha rilevato che l'aborto è considerato un reato dalle autorità senegalesi in quanto costituisce un tabù sociale e un'importante questione familiare. In questo caso, la donna ha subito un aborto perché temeva di disonorare la sua famiglia dopo una relazione extraconiugale con un uomo.

Donne e ragazze in fuga dalla mutilazione genitale femminile

Esiste una vasta giurisprudenza che individua un determinato gruppo sociale di donne e ragazze che condividono la caratteristica comune di non aver subito la mutilazione genitale femminile⁽⁸⁾ conformemente alle prassi tradizionali locali o continuano a rifiutarsi di sottoporvisi⁽³⁸⁾. Nel determinare se una richiedente donna rischi di essere sottoposta a mutilazione genitale femminile al momento del rimpatrio, una delle considerazioni principali è la percentuale di donne e ragazze sottoposte a questa pratica nel paese d'origine. Tuttavia, come sottolineato da alcuni organi giurisdizionali nazionali, il rischio di mutilazione genitale femminile non può essere determinato unicamente prendendo in considerazione le variazioni dei tassi di prevalenza di tale pratica all'interno di un paese.

La Commissione per i rifugiati in Danimarca ha osservato, nella sentenza [Soma/2023/16](#), pubblicata l'8 agosto 2023, che, secondo le informazioni sul paese di origine e gli [Orientamenti per paese: Somalia](#) dell'EUAA (giugno 2022), il 98 %-99 % delle ragazze in Somalia è sottoposto a circoncisione⁽³⁹⁾. Nella causa di ricorso [Soma/2022/28](#), con sentenza pubblicata il 1º settembre 2022⁽⁴⁰⁾, la commissione ha spiegato che la valutazione del rischio di mutilazione genitale di una ragazza deve basarsi principalmente sulla misura in cui le ragazze e le donne sono sottoposte a tale pratica nella loro area/regione. Si devono prendere in considerazione anche altri fattori, ad esempio se i genitori hanno la volontà e la capacità di sopportare la pressione e se la madre della ragazza non è sposata, in quanto potrebbe subire un'estrema pressione sociale e familiare. La commissione ha concluso che, in caso di espulsione verso la Somalia, le richiedenti in entrambi i casi rischiavano di essere sottoposte con la forza a mutilazioni genitali femminili e quindi ha fornito un permesso di soggiorno ai sensi della legge sugli stranieri.

La CNDA in Francia ha concesso lo status di rifugiata anche in presenza di un basso tasso di prevalenza di mutilazioni genitali femminili in uno specifico gruppo etnico, tenendo conto del tasso di prevalenza generale nel paese e della situazione personale della richiedente. Nella sentenza [Richiedenti contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#)⁽⁴¹⁾ del 14 novembre 2019, la CNDA ha evidenziato che l'esistenza di un gruppo sociale non dipende dal numero di persone che ne fanno parte, quindi il rischio di mutilazione genitale femminile non può essere determinato solo tenendo conto delle variazioni dei tassi di prevalenza all'interno di un paese. La corte ha creduto alle affermazioni sul rischio di mutilazione delle ragazze gambiane appartenenti al gruppo etnico Wolof, in cui il tasso di circoncisione femminile era basso rispetto ai tassi complessivi del paese. La corte ha sostenuto che le richiedenti erano ancora a rischio di escissione, in quanto le loro nonne, identificate come loro principali persecutrici in caso di ritorno in Gambia, appartengono al gruppo etnico Mandinka, nel quale il tasso di prevalenza della pratica è del 95 %. La corte ha inoltre sostenuto che i genitori delle richiedenti non sarebbero stati in grado di proteggerle e che anche le loro madri erano state sottoposte a questa pratica. Pertanto, a causa del loro contesto familiare diretto, la corte ha concluso che le richiedenti avevano un fondato timore di essere perseguitate a causa della loro appartenenza

⁽⁸⁾ La Convenzione di Istanbul definisce come mutilazioni genitali femminili «l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride» (articolo 38, lettera a)).



al gruppo sociale di bambine, adolescenti e donne esposte alla mutilazione genitale femminile, senza poter effettivamente contare sulla protezione delle autorità gambiane.

L'appartenenza a un determinato gruppo sociale di donne e ragazze che rifiutano di sottoporsi alla circoncisione femminile in Sierra Leone è stata riconosciuta dalla CNDA anche nella sentenza [*Mme K. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)*](#) del 31 ottobre 2023⁽⁴²⁾. Seguendo la sua precedente giurisprudenza, la corte ha osservato che determinare l'esistenza del gruppo non dipende dal numero di persone colpite, ma piuttosto dalla loro percezione da parte della società e delle istituzioni, attraverso la quale si può stabilire il legame tra l'appartenenza a questo gruppo e la persecuzione.

Per quanto riguarda l'età in cui vengono solitamente eseguite le mutilazioni genitali femminili, il Tribunale amministrativo regionale tedesco ha concesso l'asilo nella causa [*Richiedente contro Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati \(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF\)*](#)⁽⁴³⁾ con sentenza del 21 marzo 2024 a una ragazza della Sierra Leone, ritenendo che l'elevata probabilità che venga eseguita la circoncisione femminile non cessi di applicarsi a causa dell'età della persona. La sua domanda di asilo è stata inizialmente respinta dal BAMF, che ha stabilito che è improbabile che venga circoncisa nei prossimi 10 anni, perché in Sierra Leone la maggior parte delle donne viene circoncisa quando raggiunge la pubertà. Il tribunale amministrativo ha osservato che la circoncisione femminile effettuata contro la volontà della persona è una persecuzione di genere ai sensi della legge sull'asilo e ha stabilito, contrariamente al BAMF, che non è ragionevole aspettarsi che la richiedente ritorni in Sierra Leone dato che è probabile che la persecuzione avvenga entro i prossimi anni.

Per alcuni paesi di origine, gli organi giurisdizionali sono giunti a conclusioni diverse sulla volontà e sulla capacità delle autorità nazionali di fornire protezione contro la mutilazione genitale femminile. Ciò vale in particolare per i paesi in cui vige una legislazione che vieta tale pratica.

Nel caso di una richiedente etiope di etnia Oromo, il CALL belga, nella sentenza [*Richiedenti contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi*](#) del 15 febbraio 2021, ha confermato il rigetto della domanda di asilo da parte del Commissario, osservando che i tassi di mutilazione genitale femminile tra le ragazze in Etiopia stavano diminuendo e quindi non tutte le ragazze erano a rischio. Ha inoltre sottolineato che nel paese esiste un divieto giuridico di circoncisione femminile, con un notevole cambiamento di mentalità, in quanto vi sono 82 ONG che operano contro di essa. Pertanto, secondo il Consiglio, la mutilazione potrebbe essere evitata. In base alle dichiarazioni della richiedente durante il colloquio personale, secondo cui la figlia avrebbe avuto «problemi culturali ed emotivi» se non fosse stata circoncisa, l'organismo giurisdizionale ha osservato che le ragioni erano di natura culturale, che quindi potevano verificarsi anche in Europa e non dipendevano dal fatto di essere o meno in Etiopia⁽⁴⁴⁾.

In Francia, invece, la CNDA è giunta alla conclusione opposta. Nella sentenza [*J. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)*](#)⁽⁴⁵⁾ del 17 maggio 2022, la CNDA ha ritenuto che i matrimoni precoci e forzati nonché la circoncisione femminile persistano in Etiopia, in particolare nella regione

dell'Oromia e nell'ambito del gruppo etnico della richiedente (Amhara). La corte ha osservato che la capacità delle donne di opporsi a tali pratiche tradizionali è molto limitata, mentre le autorità federali e regionali faticano a fermarle e non riescono a fornire una protezione efficace alle vittime. Pertanto, la CNDA ha concesso protezione internazionale ritenendo che la ragazza appartenesse al determinato gruppo sociale delle donne e delle ragazze etiopi sfuggite al matrimonio forzato e al gruppo sociale delle bambine e delle donne etiopi di etnia Amhara a rischio di essere esposte alla mutilazione genitale femminile.

Analogamente gli organismi giurisdizionali nazionali hanno applicato interpretazioni diverse in merito alla mutilazione genitale femminile in Nigeria. Nei Paesi Bassi, il Tribunale dell'Aia, sede di Rotterdam, ha respinto una domanda di asilo presentata da una richiedente nigeriana che lamentava un rischio di mutilazione genitale femminile ([*Richiedente contro Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza \(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid\)*](#)⁽⁴⁶⁾ del 14 aprile 2021). Il tribunale ha ritenuto che la richiedente non avesse rilasciato dichiarazioni credibili, in quanto da diverse relazioni risultava che in Nigeria esiste una legislazione che vieta la circoncisione femminile.

In Italia, invece, la Corte di cassazione ha riconosciuto lo status di rifugiata a una richiedente nigeriana sottoposta a mutilazione genitale femminile, ritenendola membro di un determinato gruppo sociale, sulla base dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra e rilevando che il governo nigeriano non era in grado di offrire una protezione efficace contro tale pratica ([*Richiedente contro Ministero dell'Interno*](#)⁽⁴⁷⁾ del 23 settembre 2021).

Un altro elemento preso in considerazione nella valutazione delle domande di asilo relative alla mutilazione genitale femminile è il rischio di reinfibulazione al ritorno di una donna nel suo paese d'origine. Nella sentenza [*X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi*](#)⁽⁴⁸⁾, il CALL in Belgio ha concesso lo status di rifugiata a una donna somala che era vittima di circoncisione femminile e che aveva un timore fondato di essere sottoposta a reinfibulazione in caso di ritorno in Somalia. L'organo giurisdizionale ha esaminato le informazioni relative al paese, che descrivevano un tasso di prevalenza elevato, pari al 99 % delle donne e delle ragazze, che hanno subito in Somalia la mutilazione genitale femminile. Inoltre, ha osservato che la reinfibulazione è comune soprattutto dopo il parto, per ragioni mediche, dopo violenze sessuali o relazioni extraconiugali, o a causa della convinzione diffusa che sia necessario mantenere il marito della donna sessualmente soddisfatto. Inoltre, il CALL ha riscontrato che le donne spesso incontrano notevoli difficoltà a resistere alla reinfibulazione, soprattutto se sottoposte a pressioni da parte della famiglia o del marito. Il CALL ha valutato la situazione personale della richiedente e ha osservato che era indubbio che la richiedente avesse subito una circoncisione femminile di tipo III e ha ritenuto plausibile che, sebbene la richiedente desiderasse sottoporsi alla deinfibulazione, non l'avesse ancora fatto perché temeva di essere stigmatizzata e di essere reinfibulata al suo ritorno. Il CALL ha inoltre osservato che la richiedente aveva ancora un'età adeguata per sposarsi e avere figli, il che, secondo le informazioni sul paese, comporta un rischio di deinfibulazione e, quindi, di reinfibulazione.





3. Protezione sussidiaria

3.1. Giurisprudenza di riferimento della CGUE sulla valutazione della violenza di genere come danno grave

Nella sentenza della CGUE [WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet \(Ufficio delle udienze dell'Agenzia nazionale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri\)](#)⁽⁴⁹⁾ (C-621/21) del



16 gennaio 2024, la CGUE ha valutato i criteri per concedere la protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva qualifiche (rifusione), in particolare quando una cittadina di un paese terzo non soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiata, ma rischia di subire delitti d'onore, violenza domestica, matrimonio forzato e stigmatizzazione se viene rimpatriata nel paese d'origine. La CGUE ha stabilito che, «qualora una donna corra un rischio effettivo di essere uccisa da un membro della sua famiglia o dalla sua comunità a motivo della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, un siffatto danno grave deve essere qualificato come rientrante nell'«essere giustiziato», ai sensi di tale disposizione». Inoltre, la CGUE ha osservato che, qualora tali atti di violenza «non abbiano come probabile conseguenza la morte (...), tali atti devono essere qualificati come tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95».

3.2. Sentenze nazionali

In Italia, nella sentenza [Richiedente contro Ministero dell'Interno](#), del 16 dicembre 2021, la Corte di cassazione ha osservato che la violenza domestica, intesa secondo l'articolo 3 della Convenzione di Istanbul come limitazione al godimento dei diritti umani fondamentali, può soddisfare le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria in termini di rischio effettivo di danno grave dovuto a un trattamento inumano o degradante, se risulta che le autorità statali non forniscono protezione⁽⁵⁰⁾. Nella sentenza [Richiedente contro Ministero dell'Interno \(Commissione territoriale di Bologna\)](#)⁽⁵¹⁾ del 27 gennaio 2022, il Tribunale di Bologna ha concesso la protezione sussidiaria a una richiedente della Sierra Leone che si era rifiutata di aderire alla società segreta femminile chiamata Sowe, che pratica la circoncisione femminile come rito di passaggio dalla fanciullezza all'età adulta. Il tribunale ha osservato che le affermazioni della richiedente in merito al contesto socioculturale in Sierra Leone erano corroborate da un [resoconto della riunione dell'EASO sui COI](#) dell'ottobre 2016⁽⁵²⁾. Il resoconto ha confermato la mancanza di protezione nazionale e di una legislazione relativa alla circoncisione femminile, poiché le società segrete sono canali di comunicazione tra le élite politiche e le comunità rurali.



Pertanto, il tribunale ha concluso che, in caso di rimpatrio, la richiedente avrebbe dovuto affrontare la difficile scelta di completare il rito e diventare membro della società, o di rifiutarlo, il che avrebbe comportato il grave pericolo di subire un danno alla sua vita e alla sua sicurezza fisica.

Nella sentenza [*Richiedenti contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]*](#)⁽⁵³⁾ del 9 ottobre 2023, il Tribunale amministrativo regionale di Magdeburgo in Germania ha concesso la protezione sussidiaria a una donna non sposata e ai suoi due figli provenienti dall'India. Il tribunale ha ritenuto che, poiché la richiedente aveva lasciato il marito, vi fosse un rischio reale che i familiari dell'ex marito la perseguitassero al ritorno in India, in quanto la separazione dai loro parenti era vista come una violazione dell'onore familiare. Il tribunale ha inoltre affermato che, in quanto madre sola, la richiedente non poteva aspettarsi protezione a causa di tradizioni sociali profondamente radicate caratterizzate da svantaggio sistematico, discriminazione, sfruttamento, oppressione e mancanza di autodeterminazione sessuale per le donne (non sposate). Per lo stesso motivo, non sarebbe stata in grado di costruire nemmeno un'esistenza modesta per sé e per i suoi figli. Sulla base di quanto sopra, il tribunale ha stabilito che esisteva un rischio reale che i richiedenti fossero esposti a trattamenti degradanti al ritorno in India e ha concesso loro la protezione sussidiaria.

In Belgio, nella sentenza [*X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi*](#) del 30 aprile 2021, il CALL ha concesso la protezione sussidiaria a una richiedente e a sua figlia minorenne provenienti da El Salvador. La richiedente sosteneva che sua figlia minorenne fosse stata violentata da un membro della banda MS-13. Il Consiglio ha osservato che, secondo le informazioni sul paese di origine, le persone che si oppongono all'autorità delle bande o che violano le regole delle bande possono diventare vittime di violenza. Inoltre, il Consiglio ha ritenuto che, fuggendo dal paese con la figlia, la richiedente sarebbe stata essa stessa vista come opponente della banda. Il Consiglio ha tenuto conto del fatto che le richiedenti avevano scarse competenze e provenivano da una zona in cui era attiva la banda MS-13, il che ha aumentato il rischio di rappresaglie da parte della banda secondo le informazioni sul paese⁽⁵⁴⁾.

Il Consiglio ha osservato che, violentando la figlia della richiedente in tenera età, la banda si era appropriata della bambina, il che significa che non si potevano escludere ulteriori violenze sessuali. In considerazione dell'onnipresenza della banda MS-13 e della sua capacità di operare in tutto il territorio salvadoregno, e date le ridotte dimensioni di El Salvador, il Consiglio ha ritenuto che un'alternativa praticabile alla protezione interna non fosse né disponibile né ragionevole. Il Consiglio ha concluso che la richiedente e sua figlia non avessero protezione effettiva del governo e ha pertanto concesso loro la protezione sussidiaria.

Il Tribunale amministrativo superiore di Lüneburg, nella sentenza [*Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\] contro Richiedente*](#)⁽⁵⁵⁾ del 9 febbraio 2022, ha chiarito che le donne eritree che svolgono il servizio militare nazionale e sono vittime di violenza sessuale non costituiscono un determinato gruppo sociale per il riconoscimento dello status di rifugiate, ma può essere concessa la protezione sussidiaria. Il tribunale si è basato sulle informazioni sul paese di origine fornite da Human Rights Watch,





Amnesty International e dall'EUAA [EASO, [Country of Origin Information Report: Eritrea National service, exit and return](#), Relazione sulle informazioni sui paesi di origine – Eritrea: espatrio e ritorno] settembre 2019]⁽⁵⁶⁾, per stabilire che, sebbene alla richiedente non potesse essere riconosciuto lo status di rifugiata a causa dell'assenza del requisito di appartenenza a un determinato gruppo sociale per avere un'identità chiaramente definita che la facesse considerare diversa dal resto della società eritrea, le donne che sono chiamate a svolgere il servizio militare nazionale hanno una notevole probabilità di subire un danno grave proveniente da aggressioni sessuali da parte dei superiori.

3.3. Aumento del rischio di violenza indiscriminata a causa del genere

Nella sentenza [X, Y e i loro 6 figli minorenni contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#)⁽⁵⁷⁾ del 9 novembre 2023, la CGUE ha dichiarato che l'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (rifusione) deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare l'esistenza di un rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi di tale disposizione, l'autorità nazionale competente deve poter prendere in considerazione elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente diversi dalla mera provenienza da una zona di un determinato paese in cui si verificano i «casi più estremi di violenza generale», ai sensi della sentenza della Corte EDU del 17 luglio 2008, [N. A. contro Regno Unito](#). Come si evince dalle sentenze che seguono, gli organi giurisdizionali nazionali hanno preso in considerazione elementi relativi al genere nel valutare l'esistenza di caratteristiche individuali che aumenterebbero il rischio di violenza indiscriminata.



In Francia, nella sentenza [Mme M. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#)⁽⁵⁸⁾ del 20 settembre 2023, la CNDA ha esaminato la domanda di asilo presentata da una richiedente di sesso femminile proveniente dalla Somalia. La CNDA ha fatto riferimento al documento [Country Guidance: Somalia](#) (Orientamenti per paese: Somalia) dell'EUAA, dell'agosto 2023, e ha osservato che la situazione della sicurezza nelle regioni di Benadir e del Medio Scebeli non ha raggiunto il livello di violenza indiscriminata previsto dall'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche per stabilire che una persona si trova ad affrontare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona a causa della sua semplice presenza in tale paese. Tuttavia, affinché la protezione sussidiaria sia concessa, è necessaria una soglia più bassa per gli elementi di individualizzazione. Nel caso di specie, la CNDA ha concluso che le circostanze della richiedente giustificavano la domanda di protezione sussidiaria, in particolare il fatto che era una madre sola di una giovane figlia nata in Francia e che non era più in contatto con la sua famiglia, che si è trasferita in un'altra regione.

Analogamente, nella sentenza [E. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#) del 15 gennaio 2021, la CNDA ha stabilito che nella provincia del Kasai centrale nella Repubblica democratica del Congo il livello di violenza indiscriminata non raggiungeva la soglia per esporre la richiedente, per la sua semplice presenza sul territorio, a una minaccia grave e individuale alla vita o alla



persona ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (rifusione). Tuttavia, la corte ha preso in considerazione la vulnerabilità della richiedente, in particolare il fatto che fosse una madre sola non sposata, in un contesto in cui le donne sole sono profili ad alto rischio di violenza sessuale da parte dei gruppi armati. Alla luce di quanto precede, la corte ha concesso alla richiedente la protezione sussidiaria (⁵⁹).



4. Valutazione delle prove e della credibilità

L'articolo 4 della direttiva qualifiche (rifusione) stabilisce i fatti e le circostanze da considerare nell'ambito di una valutazione delle prove e della credibilità⁽⁹⁾. Nei casi di asilo riguardanti la violenza di genere, le valutazioni delle prove e della credibilità possono presentare difficoltà particolari, in quanto alle richiedenti può essere impedito di fornire prove complete a causa della natura delicata del caso. Secondo gli orientamenti dell'UNHCR⁽⁶⁰⁾, è spesso irrealistico aspettarsi che le richiedenti asilo forniscano la documentazione della violenza sessuale a causa di stigmatizzazioni culturali, in quanto potrebbero aver esitato a chiedere assistenza medica o a segnalare l'incidente alle autorità del loro paese di origine. La loro testimonianza personale è spesso la principale o unica prova, soprattutto quando la persecuzione proviene dalla famiglia o dalla comunità.



Negli ultimi anni la giurisprudenza nazionale ha fornito chiarezza sul modo in cui le autorità competenti dovrebbero effettuare le valutazioni delle prove e della credibilità alla luce delle sfide specifiche di questi casi. Ha inoltre plasmato le modalità di interpretazione dell'onere della prova e del dovere di cooperazione in tali casi. Le informazioni sul paese di origine dovrebbero essere utilizzate per stabilire la credibilità esterna e condurre a relative valutazioni dei rischi, e un'audizione può risolvere le questioni concernenti la credibilità.

4.1. Onere della prova e dovere di cooperazione

Recenti sentenze nazionali a Cipro, in Italia, nei Paesi Bassi e in Slovenia hanno fornito chiarimenti sull'onere della prova e sul dovere di cooperazione nei casi di asilo riguardanti la violenza di genere. Tali sentenze sottolineano l'obbligo per le autorità competenti di condurre indagini approfondite sulle denunce di persecuzione, come la violenza sessuale, ponendo domande appropriate durante il colloquio personale per valutare la credibilità delle denunce. Inoltre, gli organi giurisdizionali nazionali sottolineano l'importanza di consultare informazioni affidabili e aggiornate sui paesi di origine per valutare il rischio per le richiedenti, in particolare nei casi che coinvolgono profili vulnerabili come le donne non sposate, le donne prive di reti di sostegno e le vittime di violenza di genere.



Il Tribunale dell'Aia nei Paesi Bassi ha sottolineato la necessità che le autorità esaminino l'applicabilità del concetto di paese sicuro, assicurandosi che la protezione nazionale sia disponibile per le vittime di violenza di genere nel paese di origine. Inoltre, gli organi giurisdizionali dei Paesi Bassi e della Slovenia hanno evidenziato che, quando una denuncia di abusi sessuali subiti in passato viene suffragata da prove, l'onere della prova che dimostrano che la richiedente potrebbe ricevere protezione interna passa alle autorità, in particolare

⁽⁹⁾ Per una definizione e una descrizione dettagliata della valutazione delle prove e della credibilità, si rimanda alla [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e dei rischi) dell'EUAA (gennaio 2024).



qualora la protezione sia stata precedentemente negata o se l'abuso è stato compiuto dalle forze dell'ordine. Se la richiedente ha complessivamente suffragato la propria denuncia con prove che presentano poche lacune, la giurisprudenza sottolinea che l'autorità deve fornire ragioni adeguate per non applicare il beneficio del dubbio.

Il 29 marzo 2024 il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale di Cipro ha stabilito che l'autorità competente aveva indagato e valutato in modo insufficiente e inadeguato i motivi alla base della richiesta di protezione di una richiedente camerunese che aveva subito violenza di genere ([*Richiedente contro Repubblica di Cipro attraverso il Servizio per l'asilo \(Κυπριακή Δημοκρατία καιή μέσω Υπηρεσίας Ασύλου\)*](#))⁽⁶¹⁾). Il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale ha osservato che il funzionario esaminatore non era riuscito a determinare il luogo di residenza abituale e a concludere che la richiedente e la sua famiglia erano presi di mira e oggetto di azioni violente da parte degli Ambazoniani (membri di un'entità politica proclamata dai separatisti anglofoni che rivendicano l'indipendenza dal Camerun). Ciò ha avuto un impatto sulla valutazione giuridica e del rischio.

È stato inoltre osservato che sono state valutate le accuse della richiedente di violenza sessuale e di genere da parte del supervisore del marito, ma non la loro credibilità come fatti sostanziali indipendenti, individuali e pertinenti. Secondo il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, tale omissione è sufficiente per l'annullamento della decisione.

Il tribunale ha notato che l'autorità competente non ha raccolto ed esaminato tutti gli elementi essenziali del caso, ad esempio la richiedente non è stata adeguatamente interrogata sugli abusi sessuali subiti per mano del supervisore del marito. Inoltre, la valutazione del rischio futuro che la richiedente potrebbe dover affrontare non è stata riferita a informazioni affidabili e aggiornate provenienti da fonti esterne sulla situazione nel suo paese di origine. Inoltre, il tribunale ha osservato che il funzionario esaminatore del caso avrebbe dovuto valutare gli specifici rischi futuri considerando il profilo della richiedente quale moglie di un funzionario di polizia, nonché la sua situazione personale al ritorno in Camerun. In particolare, il fatto che fosse una donna non sposata, con un figlio minorenne, senza una rete di sostegno e vittima di violenza di genere.

Il Tribunale amministrativo per la protezione internazionale ha quindi concesso lo status di rifugiata sulla base dell'appartenenza a un gruppo sociale di «donne in Camerun che sono state violentate e che non hanno una famiglia o una rete di sostegno». Per giungere alle proprie conclusioni, il tribunale si è basato sulla recente sentenza della CGUE nella causa WS ([C-621/21](#)).

Nella sentenza [*Richiedente contro Ministero dell'Interno \(Commissione territoriale di Salerno\)*](#)⁽⁶²⁾ del 18 maggio 2022, la Corte di cassazione italiana - sezione civile ha concesso l'asilo a una richiedente ivoriana che sosteneva di essere stata vittima di violenza domestica e minacciata di matrimonio forzato. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda a causa della mancanza di credibilità delle dichiarazioni della richiedente. Il Tribunale di Salerno ha fatto riferimento alla causa della Corte EDU [*Singh contro Belgio*](#) e agli orientamenti dell'UNHCR «Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum System» (Al di là della prova - La valutazione della credibilità nel sistema di asilo dell'UE) e ha osservato che la richiedente aveva fornito maggiori dettagli a sostegno delle sue dichiarazioni. Inoltre, secondo le





informazioni sul paese di origine, le vittime di matrimonio forzato, le madri sole e le vedove in Costa d'Avorio sono discriminate. Pertanto, il tribunale ha concluso che, avendo subito violenza domestica ed essendo stata costretta a prostituirsi, la richiedente apparteneva a un determinato gruppo sociale e ha dovuto affrontare una persecuzione basata sul genere.

Nei Paesi Bassi, il Tribunale dell'Aia con sede a s-Hertogenbosch, nella sentenza [Richiedente contro Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza \(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid\)](#)⁶³, del 9 novembre 2022, ha annullato una decisione negativa perché il Segretario di Stato non aveva sufficientemente indagato se l'Armenia fosse un paese di origine sicuro per la richiedente, che era stata vittima di stupro e sosteneva che le autorità non avrebbero potuto fornirle protezione. Il tribunale ha osservato che la richiedente ha presentato prove a sostegno dei fatti e delle dichiarazioni, comprese fotografie e un referto medico, che hanno confermato che lo stupro e la situazione della richiedente erano credibili. Il Segretario di Stato aveva accettato le dichiarazioni come credibili, ma aveva ritenuto che la richiedente non avesse sufficientemente dimostrato che la sorella aveva ricevuto richieste di informazioni e minacce dalla polizia dopo la sua partenza. Il Tribunale dell'Aia ha affermato che il Segretario di Stato aveva applicato una soglia troppo elevata per tale dichiarazione e non aveva spiegato cosa si aspettasse dalla richiedente in merito alle prove da presentare per circostanziare ragionevolmente questo aspetto. Il tribunale ha inoltre affermato che il Segretario di Stato non aveva fornito le ragioni della mancata applicazione del beneficio del dubbio e non aveva ottemperato al proprio dovere di cooperazione.

In Slovenia, il Tribunale amministrativo ha concesso lo status di rifugiata a una vittima di stupro perpetrato da funzionari di polizia nella Repubblica democratica del Congo ([Richiedente contro Ministero dell'Interno](#)⁶⁴) del 17 agosto 2022). La richiedente aveva dimostrato di essere stata perseguitata in passato attraverso un atto di stupro da parte della polizia, per cui il tribunale ha concluso che il ministero non aveva adempiuto all'onere della prova e non aveva fornito ragionevoli motivi per credere che la richiedente potesse ricevere protezione attraverso un sistema giuridico efficace per individuare, perseguire e punire lo stupro. Ciò era molto improbabile, dato che gli autori dello stupro erano funzionari di polizia e che le forze di polizia erano dirette da una persona nominata dall'ex presidente della Repubblica democratica del Congo.

4.2. Uso delle informazioni sui paesi di origine

Le sentenze della CGUE e degli organi giurisdizionali nazionali sottolineano l'importanza di utilizzare informazioni accurate, aggiornate e complete sui paesi d'origine per garantire una valutazione equa nei casi di violenza di genere, compresa la consultazione di informazioni sulla legislazione che vieta la violenza contro le donne quando si valuta la disponibilità di protezione da parte dello Stato, sul rischio di violenza di genere nella regione di ricollocazione o sui tabù che impediscono alle vittime di chiedere protezione alle autorità nazionali.



Nella sentenza pronunciata nella causa [C-621/21](#) (cfr. sezione 2.1), la CGUE ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto dalle informazioni sul paese di origine nella valutazione dei casi riguardanti la violenza di genere. In particolare, la Corte ha dichiarato che:

«dovrebbero essere raccolte le informazioni relative al paese d'origine rilevanti per la valutazione delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate dalle donne, quali la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine dopo aver infiltrato una siffatta domanda».

In Irlanda l'Alta Corte continua a sottolineare la necessità di un esame approfondito delle informazioni sul paese di origine nei casi di asilo riguardanti la violenza di genere. In altre sentenze, l'Alta Corte ha annullato le decisioni degli organi giurisdizionali di grado inferiore per la mancata corretta valutazione di tali informazioni.

Nella sentenza [NNM contro The International Protection Appeals Tribunal e Minister for Justice and Equality](#) [Tribunale d'appello per la protezione internazionale e ministro della Giustizia e dell'uguaglianza] del 18 novembre 2020 (⁶⁵), l'Alta Corte ha stabilito che l'autorità competente non aveva tenuto conto delle informazioni pertinenti sul paese di origine nel determinare se una richiedente proveniente dal Sud Africa in fuga da un matrimonio forzato potesse essere ricollocata all'interno del paese. L'Alta Corte ha osservato che nella sua decisione l'autorità non aveva fatto riferimento all'esistenza di un rischio elevato che la richiedente potesse essere costretta a prostituirsi.

Inoltre, nella sentenza [BA contro The International Protection Appeals Tribunal e Minister for Justice and Equality](#)⁶⁶ [Tribunale d'appello per la protezione internazionale e ministro della Giustizia e dell'uguaglianza] del 20 novembre 2020, l'Alta Corte ha riformato la decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore per non aver valutato adeguatamente le informazioni sul paese di origine in merito alla violenza di genere in Nigeria e alla disponibilità di protezione dello Stato. La richiedente è stata vittima di vari reati sessuali in Nigeria e temeva attacchi futuri da parte degli autori di tali reati. Inoltre, temeva di essere uccisa dal suo ex marito, che l'aveva accusata in maniera infondata di aver abortito il loro bambino. L'autorità competente non aveva valutato come fondato il timore di persecuzione perché era trascorso un periodo di tempo significativo senza ulteriori incidenti da quando le aggressioni sessuali avevano avuto luogo. L'autorità aveva inoltre concluso che la richiedente avrebbe potuto chiedere allo Stato protezione per le minacce dell'ex marito. L'Alta Corte ha osservato che manca una legislazione pertinente per la protezione dalla violenza di genere e che gli incidenti sono poco segnalati perché le autorità sono riluttanti a indagare sulle accuse di violenza contro le donne.

L'autorità competente aveva sostenuto che le informazioni sul paese di origine erano pertinenti solo per i casi di violenza domestica e che le autorità nigeriane avrebbero preso sul serio una minaccia di morte da parte dell'ex partner della richiedente. Tuttavia, l'Alta Corte ha



sottolineato che la violenza domestica può spaziare da aggressioni minori ad attacchi mortali, e quindi l'autorità competente aveva erroneamente limitato la valutazione della protezione dello Stato alla minaccia di essere uccisi, mentre avrebbe dovuto valutare tutte le possibili aggressioni fisiche gravi. Pertanto, l'Alta Corte ha concluso che l'autorità competente non aveva valutato le informazioni sul paese d'origine rispetto alla presunta protezione dello Stato.

In Belgio, il CALL ha sottolineato l'importanza di utilizzare informazioni aggiornate sul paese di origine, anche in fase di ricorso. Nella sentenza [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#)⁶⁷ del 27 aprile 2023, il CALL ha accolto il ricorso di una donna iraniana che aveva chiesto protezione internazionale a causa dell'attuale situazione delle donne e delle ragazze in Iran e delle proteste nazionali contro il regime a seguito della morte di Mahsa Amini. La domanda della richiedente, che aveva chiesto protezione internazionale per la seconda volta in Belgio, era stata respinta dal Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, in quanto la richiedente non aveva aggiunto nuovi fatti o prove a sostegno della sua seconda domanda e il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi non disponeva di prove che aumentassero significativamente la probabilità che fosse ammисibile allo status di rifugiata. Nel ricorso, il CALL ha rinviato il caso al Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, affermando che necessitava di ulteriori indagini per la mutata situazione politica, sociale e di sicurezza in Iran dopo l'adozione della decisione impugnata e la presentazione del ricorso nel luglio 2022.

Nella sentenza [Dr. WK in W contro Ufficio federale indipendente per l'asilo /decisione del 19.5.1999\] e Ministero federale dell'Interno](#)⁶⁸ dell'aprile 2022, la Corte suprema amministrativa austriaca ha stabilito che le restrizioni imposte dai Talebani alle donne istruite in base alle informazioni sul paese di origine soddisfacevano la soglia di intensità pertinente per l'asilo necessaria per concedere lo status di rifugiata. La richiedente, medico donna e membro del Partito popolare democratico dell'Afghanistan, è fuggita da Kabul perché le era stato vietato di esercitare la sua professione e di uscire senza essere accompagnata da un uomo. La domanda e il successivo ricorso erano stati respinti in quanto le autorità sostenevano che le sue affermazioni fossero per lo più di natura economica, in quanto era stata pregiudicata solo la libertà di esercitare la sua professione, ma non sarebbe stata oggetto di persecuzione se avesse adattato alle circostanze il suo comportamento.

La Corte suprema amministrativa ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione. Ha osservato che le autorità non avevano valutato correttamente l'intensità delle restrizioni imposte alle donne dai Talebani, in particolare alle donne istruite, che costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile. Sulla base delle informazioni aggiornate sul paese d'origine, la corte ha aggiunto che l'impatto delle restrizioni non si limitava agli aspetti economici, ma si configurava come persecuzione. La corte ha dichiarato che le informazioni utilizzate dalle autorità sul trattamento degli ex membri del partito comunista non erano pertinenti per il caso e ha concluso che le autorità avrebbero raggiunto una conclusione diversa se la loro valutazione avesse tenuto conto di tutte le misure adottate nei confronti delle donne dai Talebani.

In Polonia, la sentenza del 30 gennaio 2020 [M.M. contro Commissione per i rifugiati](#)⁶⁹ ha evidenziato l'importanza di utilizzare COI accurati e di alta qualità. Il Tribunale amministrativo (regionale) del voivodato di Varsavia ha concluso che la Commissione per i rifugiati non aveva valutato adeguatamente il rischio di violenza domestica nel caso di una donna cecena e di



suo figlio. È stato osservato che la decisione emessa dalla Commissione per i rifugiati si basava prevalentemente su relazioni senza riferimenti corretti e quindi non potevano essere sottoposte a controlli incrociati. In particolare, mancavano le date di pubblicazione delle fonti nonché il titolo e i numeri di pagina in alcuni casi. Inoltre, non erano state consultate le relazioni pubblicate di recente sull'argomento. Di conseguenza il Tribunale amministrativo del voivodato ha annullato la decisione emessa dalla Commissione per i rifugiati e ha ordinato a quest'ultima di riesaminare il caso della richiedente, tenendo conto delle informazioni sul paese d'origine relative alla violenza domestica e ai tabù che possono influenzare la capacità della vittima di chiedere protezione.

4.3. Valutazione della necessità di un'audizione

In Irlanda, nella sentenza *T.B. contro International Protection Appeals Tribunal & Anor* (⁷⁰) [Tribunale d'appello per la protezione internazionale e altri] del 13 maggio 2022, l'Alta Corte ha annullato una decisione del Tribunale d'appello per la protezione internazionale per non aver adeguatamente preso in considerazione la necessità di un'audizione di una richiedente georgiana che sosteneva di avere un timore fondato di persecuzione in quanto vittima di violenza domestica. Il suddetto tribunale aveva confermato una decisione negativa basata su questioni di credibilità da parte dell'autorità competente, prendendo in considerazione solo le prove scritte contenute nel fascicolo e senza eseguire un'audizione della richiedente. Conformemente al diritto nazionale, un'audizione non è obbligatoria per un ricorso riguardante un paese di origine sicuro come la Georgia affinché il Tribunale d'appello per la protezione internazionale possa prendere la sua decisione.



L'Alta Corte ha osservato che l'organo giurisdizionale deve valutare a propria discrezione se lo svolgimento di un'audizione sia necessario in base agli interessi della giustizia. L'Alta Corte ha precisato che l'organo giurisdizionale deve dimostrare se le questioni di credibilità possono essere correttamente risolte in assenza di un'audizione e deve fornire una spiegazione della sua conclusione. Nella sua valutazione della causa, l'Alta Corte ha sostenuto che, sebbene il Tribunale d'appello per la protezione internazionale avesse riconosciuto la natura soggettiva intrinseca delle denunce presentate dalla richiedente, tale tribunale non aveva valutato se il suo compito potesse essere svolto in modo equo senza un'audizione nelle circostanze del caso di specie, considerando che la credibilità della richiedente era un aspetto fondamentale. L'Alta Corte ha quindi concluso che il Tribunale d'appello per la protezione internazionale non aveva valutato correttamente la necessità di un'audizione e ha rinviato il caso allo stesso tribunale.





4.4. Valutazione della credibilità nel caso delle coppie sposate

Se la domanda di protezione internazionale di una richiedente si basa sul genere, su esperienze passate di violenza sessuale o domestica, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, è importante riconoscere che la vergogna e le stigmatizzazioni possono aver impedito di rivelare queste esperienze, anche ai familiari più stretti. Inoltre, le richiedenti possono essere già state emarginate o isolate dalle loro famiglie o comunità, il che rende improbabile che tali persone siano disposte a sostenere le loro domande. Pertanto, come dimostra la giurisprudenza, le autorità competenti devono essere caute quando giungono a una conclusione negativa in merito alla credibilità se un parente della richiedente non fa riferimento all'episodio di violenza di genere nella propria domanda di asilo.



In Irlanda, nella sentenza [*K.B. contro International Protection Appeals Tribunal & Anor*](#)⁽¹⁾ [Tribunale d'appello per la protezione internazionale e altri] del 4 novembre 2022, una richiedente proveniente dalla Georgia ha affermato di essere vittima di abusi sessuali e di non aver informato il marito della natura sessuale degli abusi in quanto nella cultura georgiana ciò sarebbe stato considerato disonorevole. Mentre il protocollo abituale per le coppie sposate prevede che le loro domande siano esaminate contemporaneamente e trattate congiuntamente, il Tribunale d'appello per la protezione internazionale ha condotto un'udienza completamente separata per la richiedente.

Il tribunale ha ritenuto che la domanda della richiedente non fosse credibile in quanto il marito non aveva menzionato l'aggressione denunciata da sua moglie e perché non era stato chiamato come testimone durante l'udienza di lei. La richiedente ha affermato di non aver mai avuto l'opportunità di spiegare all'udienza i motivi per cui non aveva chiamato suo marito come testimone, ossia che non voleva che suo marito scoprisse di aver subito abusi sessuali. L'Alta Corte ha stabilito che il tribunale non aveva fornito una procedura equa alla richiedente durante l'udienza, non dandole l'opportunità di motivare l'assenza del marito.



5. Garanzie procedurali particolari per le richiedenti

Il genere e gli atti di violenza di genere sono considerati indicatori di vulnerabilità che possono dar luogo alla necessità di garanzie procedurali particolari. Ciò è evidente nel considerando 29 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione), che stabilisce che: «[t]aluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di tortura, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».



In linea con il considerando 29, l'articolo 24 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) obbliga gli Stati membri a fornire garanzie procedurali particolari per garantire che taluni richiedenti vulnerabili ricevano un sostegno adeguato durante il processo di asilo per facilitarne l'effettiva partecipazione a tutte le fasi della procedura. La direttiva stabilisce che gli Stati membri devono valutare se i richiedenti hanno bisogno di garanzie procedurali particolari il prima possibile e devono offrire il sostegno adeguato. Sebbene la rifusione della direttiva sulle procedure di asilo non fornisca un elenco esaustivo di garanzie procedurali particolari che possano essere attuate dai paesi, il considerando 29 racchiude l'essenza di ciò che tali garanzie devono mirare a raggiungere, ad esempio «creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale».

Le sentenze nazionali hanno sottolineato l'importanza di valutare la necessità di garanzie procedurali particolari nei casi di violenza di genere, non solo nelle fasi iniziali della procedura di asilo, ma durante tutto il suo corso. La giurisprudenza dei Paesi Bassi sottolinea che l'autorità competente non dovrebbe basarsi soltanto sulla consulenza medica, ma deve rimanere vigile riguardo alla necessità di garanzie procedurali durante l'intera procedura di asilo. Inoltre, la giurisprudenza di Grecia, Portogallo e Paesi Bassi esemplifica la necessità di un'attenta selezione del tipo di procedura da applicare a determinate donne vulnerabili, le cui domande potrebbero non essere trattate in modo equo nell'ambito di procedure di frontiera o accelerate.

Un'altra salvaguardia procedurale evidenziata dalla giurisprudenza è la messa a disposizione di interpreti e funzionari esaminatori di sesso femminile. In Finlandia, la mancata fornitura di un'interprete e di una funzionaria esaminatrice in un caso di violenza sessuale ha portato all'annullamento della decisione sull'asilo dell'autorità competente.

Inoltre, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha sottolineato l'importanza di fornire ai richiedenti l'accesso a un esame medico per provare le torture subite, laddove tali prove mediche possano contribuire a stabilire la credibilità di un caso.





5.1. Valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione), gli Stati membri devono valutare se i richiedenti hanno bisogno di garanzie procedurali particolari entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della domanda di asilo. L'articolo 24, paragrafo 4, stabilisce che le garanzie procedurali particolari devono essere garantite anche quando la necessità sorge in una fase successiva della procedura di asilo.



In due casi nei Paesi Bassi, il Tribunale distrettuale dell'Aia ha riformato la decisione dell'autorità competente per non aver valutato la necessità di garanzie procedurali particolari per le richiedenti con indicatori di vulnerabilità.

Nella sentenza [*Richiedente contro Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza \(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid\)*](#)⁽⁷²⁾ del 18 giugno 2021, la domanda di asilo della richiedente era stata respinta perché non aveva partecipato a diversi colloqui programmati. La richiedente ha sostenuto che ciò era dovuto al suo comportamento confuso, affermando di avere bisogno di garanzie procedurali particolari a causa della sua vulnerabilità. Il tribunale distrettuale ha esaminato la necessità di tali garanzie, osservando che la richiedente mostrava segni di confusione, tensione, aggressione e potenziale trauma durante il colloquio di registrazione, poiché aveva indicato di essere stata vittima di violenza sessuale. Il tribunale ha osservato che tali indicatori suggerivano una vulnerabilità, che avrebbe dovuto indurre a valutare se fossero necessarie garanzie procedurali in conformità della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) e delle relative leggi nazionali.

Il tribunale era in disaccordo con l'argomentazione del Segretario di Stato secondo cui, in assenza di una consulenza medica, non si poteva stabilire che la richiedente avesse bisogno di garanzie procedurali particolari. Il tribunale ha osservato che la valutazione della vulnerabilità di una richiedente non dovrebbe basarsi esclusivamente sulla consulenza medica, in quanto l'autorità competente deve rimanere vigile rispetto alla necessità di garanzie procedurali durante l'intera procedura di asilo. La sentenza ha concluso che il Segretario di Stato deve rivalutare la necessità di tali garanzie ed eventualmente condurre nuove udienze prima di prendere una decisione definitiva sulla domanda di asilo della richiedente.

Nella sentenza [*Richiedente contro ministro dell'Asilo e della migrazione \(de Minister van Asiel en Migratie\)*](#)⁽⁷³⁾ del 5 luglio 2024, una donna togolese aveva presentato domanda di protezione internazionale adducendo un timore di persecuzione nel suo paese di origine in quanto lesbica. Aveva riferito di aver subito abusi sessuali da parte dello zio, minacce da parte del fratellastro e ostracismo da parte della sua comunità. La sua domanda era stata trattata nell'ambito di una procedura di frontiera. Il ministro aveva riscontrato una mancanza di credibilità in relazione al suo orientamento LGBTIQ, citando le incongruenze e la superficialità nei suoi racconti sulla sua sessualità e sulle sue relazioni. Nel suo ricorso la richiedente ha sostenuto di non aver ricevuto garanzie procedurali particolari in considerazione dei suoi



problemi di salute mentale, compresi i traumi derivanti da precedenti abusi sessuali e difficoltà nel comprendere e rispondere alle domande. Ha affermato che tali problemi avevano influito sulla sua capacità di esprimere pienamente i sentimenti e le esperienze legati al suo orientamento LGBTIQ.

Il tribunale era d'accordo con la richiedente, evidenziando carenze procedurali nella gestione del caso da parte del ministro. Il tribunale ha sottolineato l'importanza di riconoscere le vulnerabilità, come previsto dall'articolo 24 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione). Il tribunale ha sostenuto che la storia della richiedente di abusi sessuali prolungati non era stata contestata dal ministro e che la sua domanda di asilo, basata sul timore di essere perseguitata a causa del suo orientamento sessuale, era profondamente intrecciata con gli abusi subiti in passato, rendendo fondamentale prendere in considerazione il suo stato psicologico durante il processo di asilo.

Un referto medico rilasciato da Medifirst consigliava di porre alla richiedente solo domande semplici a causa della sua scarsa istruzione, della concentrazione fluttuante e ridotta e del ritardo nella comprensione. Tuttavia, il tribunale ha constatato che il referto medico non era stato sufficientemente preso in considerazione dal ministro. Il tribunale ha osservato che questa negligenza era evidente nel processo decisionale, in cui il ministro si aspettava spiegazioni dettagliate e coerenti da parte della richiedente.

Il tribunale ha osservato che il ministro era tenuto, anche nella procedura di frontiera, a verificare se fossero necessarie garanzie procedurali particolari, come una consulenza medica supplementare, l'estensione della procedura generale di asilo o la suddivisione del colloquio in più giorni. Il tribunale ha concluso che la mancata attuazione di tali garanzie da parte del ministro aveva dato luogo a una decisione iniqua e non adeguatamente motivata.

5.2. Tipo di procedura

Qualora non sia possibile fornire un sostegno sufficiente nella procedura di frontiera, l'articolo 24, paragrafo 3, della rifusione della direttiva sulle procedure di asilo richiede il passaggio a una procedura di asilo più standard, che consenta più tempo e maggiori risorse per valutare la domanda. Secondo l'articolo 24, paragrafo 3, l'obbligo si applica soprattutto qualora le circostanze personali del richiedente asilo siano legate a stupri, torture o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Pertanto, nella precedente causa ([Richiedente contro ministro dell'Asilo e della migrazione \(de Minister van Asiel en Migratie\)](#)⁷⁴ del 5 luglio 2024), il tribunale ha rilevato che il ministro era tenuto a verificare se la richiedente dovesse essere rinviata alla procedura generale di asilo a causa delle sue vulnerabilità.



In Grecia, nella sentenza [Richiedente contro ministro della Migrazione e dell'asilo](#)⁷⁵ del 14 febbraio 2023, la richiedente affermava di essere vittima di abusi psicologici. La testimonianza dello psichiatra aveva corroborato le sue affermazioni, confermando la necessità di una sorveglianza continua e che presentava segni di depressione, insonnia, disturbi alimentari, scatti d'ira e pensieri suicidi. Oltre a ricevere un'adeguata assistenza



medica e psicologica, era stato chiesto l'esame della richiedente da parte di un'autorità competente che confermasse la sua vulnerabilità. L'Ufficio regionale per l'asilo di Lesbo aveva deferito la sua domanda da una procedura accelerata a una procedura ordinaria, a causa della vulnerabilità della richiedente. La domanda era stata respinta dall'autorità competente. La richiedente aveva presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla seconda commissione di ricorso. La commissione aveva riconosciuto la vulnerabilità della richiedente, ma alla fine aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale. La richiedente aveva presentato una domanda di annullamento della decisione della commissione dinanzi alla Corte amministrativa d'appello del Pireo, che ha accettato la domanda. La corte ha stabilito che il caso era stato trattato nell'ambito di una procedura ordinaria a causa della vulnerabilità della richiedente, ma non le era mai stato chiesto di rivalutare la sua domanda sulla base delle garanzie di tale procedura. Tali garanzie comprendevano un periodo di tempo più lungo, l'opportunità di ottenere assistenza legale e un esame da parte di un responsabile per le vulnerabilità del Servizio per l'asilo. La corte ha osservato che il colloquio era stato condotto da un funzionario esaminatore dell'EUAA che aveva solo le competenze per condurre colloqui nell'ambito della procedura accelerata di frontiera. Inoltre, né il contenuto della decisione impugnata né i documenti del fascicolo indicavano che la richiedente era stata invitata a comparire dinanzi alle autorità competenti per condurre un nuovo colloquio nel contesto dell'esame della sua domanda secondo la procedura standard alla quale era stata rinviata.

In Portogallo, la causa *Richiedente contro Dipartimento Asilo e rifugiati del Servizio Immigrazione e Frontiere (SEF)*⁽⁷⁶⁾ del 7 ottobre 2021 riguardava le domande di una donna angolana e di un suo figlio minorenne che soffrivano di problemi medici. Le loro domande di protezione internazionale erano state valutate dal Dipartimento Asilo e rifugiati del Servizio Immigrazione e Frontiere (SEF) nell'ambito di una procedura accelerata. Sulla base di una valutazione sommaria, le domande erano state immediatamente considerate infondate, per cui il SEF non aveva proceduto a un'analisi di tutti gli elementi pertinenti, ossia le dichiarazioni della richiedente e tutte le informazioni disponibili, compresi i problemi medici del richiedente minorenne.

Il tribunale ha accolto il ricorso e annullato la decisione, ordinando al SEF di fornire la protezione internazionale. Il tribunale ha ritenuto che, se la procedura amministrativa dimostra che la richiedente è una persona con una particolare vulnerabilità, l'autorità pubblica deve dare priorità all'esame di tale domanda senza applicare la procedura di frontiera. Il tribunale ha sottolineato che alla richiedente dovrebbero essere fornite assistenza amministrativa e garanzie particolari, compresa la proroga del termine per il colloquio e la presentazione delle prove, nonché il sostegno da parte di esperti.

5.3. Messa a disposizione di interpreti e funzionari esaminatori di sesso femminile

Le [linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere](#) (maggio 2002) affermano: «i richiedenti dovrebbero essere informati della scelta di avere intervistatori e interpreti dello stesso sesso e dovrebbero essere forniti automaticamente alle donne richiedenti».

Analogamente, le [raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione](#)

dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo consigliano che «funzionarie per l'asilo e interpreti dovrebbero essere a disposizione delle donne richiedenti asilo, che dovrebbero altresì essere informate di questa possibilità».

La Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception – Operational Standards and Indicators (Guida sulla vulnerabilità nel contesto dell'asilo e dell'accoglienza: norme operative e indicatori) dell'EUAA (maggio 2024) sottolinea l'importanza di assegnare un funzionario esaminatore e un interprete del genere preferito dal richiedente come misura di sostegno, in particolare quando la domanda del richiedente riguarda la violenza di genere o le sensibilità religiose o culturali relative al genere.

Ciò è stato riconosciuto come garanzia procedurale particolare, ad esempio in Finlandia nella causa A. contro Servizio finlandese per l'immigrazione⁽⁷⁷⁾, in cui una donna somala aveva presentato domanda di protezione internazionale citando una ripetuta violenza sessuale che aveva subito da parte di Al-Shabaab. Il colloquio era stato condotto da un funzionario e da un interprete di sesso maschile del Servizio finlandese per l'immigrazione. Il Servizio finlandese per l'immigrazione aveva respinto la domanda di asilo e aveva deciso di rimpatriarla in Somalia.

La Corte amministrativa suprema ha stabilito che un funzionario del Servizio finlandese per l'immigrazione è obbligato, ai sensi dell'articolo 96 bis della legge sugli stranieri, a prendere in considerazione lo status individuale e le circostanze di un richiedente asilo, identificando una persona che necessita di garanzie procedurali particolari e fornendole assistenza. Il fattore decisivo per valutare la necessità di assistenza è se, senza l'assistenza, il richiedente sarebbe in grado di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi nella procedura di asilo. Data la posizione vulnerabile della richiedente e la delicatezza del motivo di asilo, la corte ha stabilito che non ci si poteva aspettare che fosse in grado di riferire le esperienze vissute durante la procedura di asilo in presenza di un interprete e di un funzionario di sesso maschile, in modo da poter constatare che la richiedente avesse beneficiato dei suoi diritti e adempiuto ai suoi obblighi. La corte ha stabilito che il Servizio finlandese per l'immigrazione le avrebbe dovuto dare la possibilità di avere una funzionaria esaminatrice e un'interprete e ha annullato la decisione.

5.4. Accesso agli esami medici

Nel processo decisionale, in generale, la fornitura di prove documentali non è strettamente necessaria per l'accertamento della credibilità di una domanda. Tuttavia, a norma dell'articolo 18 della rifusione della direttiva sulle procedure di asilo, qualora per valutare la domanda possa essere richiesto un esame medico di vulnerabilità specifiche, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia fornito l'accesso all'esame e che la spesa sia coperta dal governo.



Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, nella sentenza Z.K. e A.K. contro Svizzera⁽⁷⁸⁾ si è pronunciato su un caso riguardante una donna russa che sosteneva di essere vittima di ripetute violenze sessuali. La sua domanda era stata respinta dalle autorità svizzere per





mancanza di credibilità in quanto non aveva fornito prove mediche. Il Comitato ha osservato che la richiedente non era in grado di presentare un certificato medico completo che dimostrasse il trauma derivante dallo stupro, perché le autorità le avevano negato l'accesso a tale valutazione e trattamento medici.

Il Comitato ha ricordato la necessità di assicurare sempre l'applicazione di garanzie procedurali particolari, nel caso di specie l'esame da parte di un medico qualificato, come tra l'altro richiesto dalla richiedente per dimostrare la tortura che aveva subito, indipendentemente dalla valutazione delle autorità in merito alla credibilità della denuncia, in modo che le autorità che decidono su un determinato caso di espulsione siano in grado di completare, senza alcun ragionevole dubbio, la valutazione del rischio di tortura sulla base del risultato degli esami medici e psicologici.

Inoltre, nella sentenza *H.U. contro Finlandia*⁽⁷⁹⁾, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (UN CAT) ha stabilito che le autorità finlandesi non avevano fornito adeguate garanzie procedurali a una donna attivista per i diritti umani della Repubblica democratica del Congo, vittima di gravi torture e violenze sessuali a causa del suo attivismo. La sua domanda era stata respinta dalle autorità per mancanza di credibilità. La richiedente aveva fornito certificati medici che attestavano i problemi psicologici e fisici di cui soffriva a causa della sua esperienza traumatica, che ostacolavano la sua capacità di fornire un resoconto dettagliato delle sue affermazioni. Tuttavia, il Comitato ha stabilito che le autorità finlandesi non avevano tenuto conto dei certificati medici, il che aveva influenzato negativamente l'esito del processo decisionale. Inoltre, il Comitato ha osservato che le vittime di disturbi da stress post-traumatico possono avere difficoltà a rivelare dettagli coerenti e che in questi casi i paesi non dovrebbero affidarsi esclusivamente a valutazioni di credibilità standard. Il Comitato ha sottolineato che le autorità avrebbero dovuto concedere alla richiedente l'accesso a un esame medico, anche se avevano messo in dubbio la sua credibilità.

Fonti

- (¹) UNHCR (7 maggio 2002). *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, pag. 3, punto 11.
- (²) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], *WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerstvya savet*, C-621/21, ECLI:EU:C:2024:47, 16 gennaio 2024.
- (³) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contentioso degli stranieri, CALL), *X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi*, n. 272 156, 29 aprile 2022.
- (⁴) Finlandia, Corte amministrativa suprema [Korkein hallinto-oikeus], *Richiedente contro Servizio finlandese per l'immigrazione*, KHO:2023:47, ECLI:FI:KHO:2023:47, 25 maggio 2023.
- (⁵) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], *K e L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, C-646/21, ECLI:EU:C:2024:487, 11 giugno 2024.
- (⁶) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], *K e L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, C-646/21, ECLI:EU:C:2024:487, 11 giugno 2024.
- (⁷) Cipro, Tribunale amministrativo per la protezione internazionale [Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας], *Richiedenti contro Repubblica di Cipro attraverso il Servizio per l'asilo (Κυπριακή Δημοκρατία και/ή μέσω Υπηρεσίας Ασύλου)*, n. 5649/22, 9 luglio 2024.
- (⁸) Germania, Tribunale amministrativo regionale [Verwaltungsgericht], *Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge /Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati*, 10 A 4960/22, 23 luglio 2024.
- (⁹) Germania, Tribunale amministrativo regionale [Verwaltungsgericht], *Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge /Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati*, 10 A 5193/23, 19 aprile 2024.
- (¹⁰) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contentioso degli stranieri, CALL), *X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi (le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides; de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen; CGRS; CGRA; CGVS)*, n. 310 233, 18 luglio 2024.
- (¹¹) Germania, Tribunale amministrativo regionale [Verwaltungsgericht], *Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge /Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati*, n. 3 A 1652/19, 5 giugno 2023.
- (¹²) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], *AH (C-608/22), FN (C-609/22) contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo)*, cause riunite C-608/22 e C-609/22, ECLI:EU:C:2024:828, 4 ottobre 2024.
- (¹³) Austria, Corte suprema amministrativa [Verwaltungsgerichtshof, VwGH], *Richiedente contro Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA)*, Ra 2022/20/0028-18, e *Richiedente contro Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA)*, Ra 2021/20/0425-21, 23 ottobre 2024.
- (¹⁴) Danimarca, Commissione per i rifugiati [Flygtningenævnet], *Richiedenti contro Servizio per l'immigrazione*, 2023/10, 3 febbraio 2023.
- (¹⁵) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], *O., O. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)*, n. 24014128 R, 11 luglio 2024.
- (¹⁶) Germania, Tribunale amministrativo regionale [Verwaltungsgericht], *Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge /Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati*, n. 7 A 94/22, 15 marzo 2023.
- (¹⁷) Lussemburgo, Corte amministrativa [Cour Administrative], *A. contro Ministero degli Affari esteri ed europei, direzione dell'immigrazione*, n. 48022C, ECLI:LU:CADM:2023:48022, 16 marzo 2023.
- (¹⁸) Lussemburgo, Corte amministrativa [Cour Administrative], *A. e B. contro Ministero degli Affari esteri ed europei, direzione dell'immigrazione*, n. 48073C, ECLI:LU:CADM:2023:48073, 23 marzo 2023.
- (¹⁹) Lussemburgo, Corte amministrativa [Cour Administrative], *A., B., C. e D. contro Ministero degli Affari esteri ed europei, direzione dell'immigrazione*, n. 48052C, ECLI:LU:CADM:2023:48052, 25 aprile 2023.
- (²⁰) Svizzera, Tribunale amministrativo federale [Bundesverwaltungsgericht - Tribunal administratif fédéral, FAC], *A,B,C,D,E contro Segreteria di Stato della migrazione (Staatssekretariat für Migration, SEM)*, E-2303/2020, 23 aprile 2024.
- (²¹) Svizzera, SEM, scheda informativa «Changement de pratique vis-à-vis des requérantes d'asile afghanes», 21 giugno 2024, <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/afghanistan.html>.
- (²²) Svizzera, Tribunale amministrativo federale, <https://bvger.weblaw.ch/cache?quiLanguage=de&q=afghanistan&id=7033434a-eec4-4edf-882b-d5cd2707819e&sort-field=rulingDate&sort-direction=desc>, 21 gennaio 2025.
- (²³) Italia, Tribunale civile, *Richiedente contro Ministero dell'Interno*, RG 24511/2019, 3 aprile 2023.
- (²⁴) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], *D. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)*, n. 20030921, 5 maggio 2021.



- (²⁵) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [Richiedenti contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), n. 21022972, 8 dicembre 2021.
- (²⁶) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [K. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), n. 19046460, 4 settembre 2020.
- (²⁷) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [Richiedente contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), n. 19055889, 14 settembre 2020.
- (²⁸) Germania, Tribunale amministrativo regionale [Verwaltungsgericht], [Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]](#), n. 10 A 35/23, 21 marzo 2023.
- (²⁹) Lussemburgo, Tribunale amministrativo (Cour Administrative), [Richiedente contro Ministero per l'Immigrazione e l'asilo \(Ministre de l'Immigration et de l'Asile - Lussemburgo\)](#), 47646C, 23 febbraio 2023.
- (³⁰) Norvegia, tribunale distrettuale [Noreg Domstolar], [Richiedente contro Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione \(Utlendingsnemnda, UNE\)](#), TOSL-2024-58046, 12 luglio 2024.
- (³¹) Belgio, Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, CALL), [Richiedente contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, CGRS\)](#), n. 253 776, 30 aprile 2021.
- (³²) Italia, Tribunale civile, [Richiedente contro Ministero dell'Interno \(Commissione territoriale di Roma\)](#), R.G. n. 54397/2023, 9 luglio 2024.
- (³³) Lussemburgo, Tribunale amministrativo [Tribunal administratif], [Richiedente contro Ministero per l'Immigrazione e l'asilo \(Ministre de l'Immigration et de l'Asile - Lussemburgo\)](#), 46050, 5 ottobre 2022.
- (³⁴) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri - CALL), [X. contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides\)](#), n. 251 246, 19 marzo 2021.
- (³⁵) Norvegia, tribunale distrettuale [Noreg Domstolar], [A contro Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione \(Utlendingsnemnda, UNE\)](#), TOSL-2023-176756, 23 aprile 2024.
- (³⁶) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, CALL), [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides; de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen; CGRS; CGRA; CGVS\)](#), n. 307 471, 29 maggio 2024.
- (³⁷) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri - CALL), [X. contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides\)](#), n. 262 192, 13 ottobre 2021.
- (³⁸) EASO (marzo 2020). Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale – Serie di guide pratiche dell'EASO, pag. 22.
- (³⁹) Danimarca, Commissione per i rifugiati [Flygtningenævnet], [X contro Servizio danese per l'immigrazione](#), 8 agosto 2023.
- (⁴⁰) Danimarca, Commissione per i rifugiati [Flygtningenævnet], [Richiedenti contro Servizio danese per l'immigrazione](#), 1º settembre 2022.
- (⁴¹) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [Richiedenti contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), 19008521, 19008522 e 19008524, 14 novembre 2019.
- (⁴²) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [Mme. K. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), n. 23019157, 31 ottobre 2023.
- (⁴³) Germania, Tribunale amministrativo regionale [Verwaltungsgericht], [Richiedente contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]](#), A 14 K 3836/21, 21 marzo 2024.
- (⁴⁴) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, CALL), [Richiedenti contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#), n. 249 026, 15 febbraio 2021.
- (⁴⁵) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [J. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), n. 21038022, 17 maggio 2022.
- (⁴⁶) Paesi Bassi, Tribunale dell'Aia [Rechtbank Den Haag], [Richiedente contro Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza \(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid\)](#), NL21.3662, ECLI:NL:RBDHA:2021:4690, 14 aprile 2021.
- (⁴⁷) Italia, Corte di cassazione - sezione civile, [Richiedente contro Ministero dell'Interno](#), n. 08980/2022, 23 settembre 2021.
- (⁴⁸) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, CALL), [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides; de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen; CGRS; CGRA; CGVS\)](#), n. 310 232, 18 luglio 2024.

- (⁴⁹) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet](#), C-621/21, ECLI:EU:C:2024:47, 16 gennaio 2024.
- (⁵⁰) Italia, Corte di cassazione - sezione civile, [Richiedente contro Ministero dell'Interno](#), n. 06109/2022, 16 dicembre 2021.
- (⁵¹) Italia, Tribunale civile, [Richiedente contro Ministero dell'Interno \(Commissione territoriale di Bologna\)](#), 5135/2019, 27 gennaio 2022.
- (⁵²) EASO (ottobre 2016). [Resoconto della riunione sulle IPO](#).
- (⁵³) Germania, Tribunale amministrativo regionale [Verwaltungsgericht], [Richiedenti contro Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\]](#), 5 A 40/22 MD, 9 ottobre 2023.
- (⁵⁴) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, CALL), [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#), n. 253 822, 30 aprile 2021.
- (⁵⁵) Germania, Tribunale amministrativo superiore (Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof), [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge \[Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati\] contro Richiedente](#), 4 LA 74/20, ECLI:DE:OGVNI:2022:0209.4LA74.20.00, 9 febbraio 2022.
- (⁵⁶) EASO (settembre 2019). [Informazioni sui paese di origine: Eritrea](#).
- (⁵⁷) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [X, Y e i loro sei figli minorenni contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-125/22, ECLI:EU:C:2023:843, 9 novembre 2023.
- (⁵⁸) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [Mme M. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), n. 22040462 C+, 20 settembre 2023.
- (⁵⁹) Francia, Corte nazionale per il diritto d'asilo [Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA)], [E. contro Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi \(Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA\)](#), n. 20003681, 15 gennaio 2021.
- (⁶⁰) UNHCR (maggio 2013). [Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum System](#) (Oltre la prova. La valutazione della credibilità nel sistema d'asilo dell'UE).
- (⁶¹) Cipro, Tribunale amministrativo per la protezione internazionale [Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας] [Richiedente contro Repubblica di Cipro attraverso il Servizio per l'asilo \(Κυπριακή Δημοκρατία και/ή μέσω Υπηρεσίας Ασύλου\)](#), n. 624/2021, 29 marzo 2024.
- (⁶²) Italia, Corte di cassazione - sezione civile, [Richiedente contro Ministero dell'Interno \(Commissione territoriale di Salerno\)](#), n. 10413/2019, 18 maggio 2022.
- (⁶³) Paesi Bassi, Tribunale dell'Aia [Rechtbank Den Haag], [Richiedente contro Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza \(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid\)](#), NL22.15067, ECLI:NL:RBDHA:2022:11899, 9 novembre 2022.
- (⁶⁴) Slovenia, Tribunale amministrativo [Upravno sodišče], [Richiedente contro Ministero dell'Interno](#), IU 483/2021-27, ECLI:SI:UPRS:2022:I.U.483.2021.27, 17 agosto 2022.
- (⁶⁵) Irlanda, Alta Corte, [NNM contro The International Protection Appeals Tribunal e The Minister for Justice and Equality](#), [2020] IEHC 590, 18 novembre 2020.
- (⁶⁶) Irlanda, Alta Corte, [BA contro The International Protection Appeals Tribunal e The Minister for Justice and Equality](#), [2020] IEHC 589, 20 novembre 2020.
- (⁶⁷) Belgio, Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, CALL), [X contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi](#), n. 288 199, 27 aprile 2023.
- (⁶⁸) Austria, Corte suprema amministrativa [Verwaltungsgerichtshof, VwGH], [Dr. WK in W contro Ufficio federale indipendente per l'asilo \[decisione del 19.5.1999\] e Ministero federale dell'Interno](#), n. 99/20/0483, ECLI:AT:VWGH:2002:1999200483.X00, 16 aprile 2022.
- (⁶⁹) Polonia, Tribunale amministrativo del voivodato [Wojewódzki Sąd Administracyjny], [M.M. contro Commissione per i rifugiati](#), SA/Wa 1480/19, 30 gennaio 2020.
- (⁷⁰) Irlanda, Alta Corte, [T.B. contro International Protection Appeals Tribunal & Anor](#), [2022] IEHC 275, 13 maggio 2022.
- (⁷¹) Irlanda, Alta Corte, [K.B. contro International Protection Appeals Tribunal & Anor](#), [2022] IEHC 641, 4 novembre 2022.
- (⁷²) Paesi Bassi, Tribunale dell'Aia [Rechtbank Den Haag], [Richiedente contro Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza \(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid\)](#), NL21.7738, ECLI:NL:RBDHA:2021:6355, 18 giugno 2021.
- (⁷³) Paesi Bassi, Tribunale dell'Aia [Rechtbank Den Haag], [Richiedente contro ministro dell'Asilo e della migrazione \(de Minister van Asiel en Migratie\)](#), NL24.22954, NL24.22955, ECLI:NL:RBDHA:2024:10991, 5 luglio 2024.
- (⁷⁴) Paesi Bassi, Tribunale dell'Aia [Rechtbank Den Haag], [Richiedente contro ministro dell'Asilo e della migrazione \(de Minister van Asiel en Migratie\)](#), NL24.22954, NL24.22955, ECLI:NL:RBDHA:2024:10991, 5 luglio 2024.
- (⁷⁵) Grecia, Corte amministrativa d'appello [Διοικητικό Εφετείο], [Richiedente contro ministro della Migrazione e dell'asilo](#), A65/2023, 14 febbraio 2023.
- (⁷⁶) Portogallo, Tribunale amministrativo centrale [Tribunal Central Administrativo], [Richiedente contro Dipartimento Asilo e rifugiati del Servizio Immigrazione e Frontiere \(SEF\)](#), 637/21.4 BELSB, 7 ottobre 2021.





(⁷⁷) Finlandia, Corte amministrativa suprema [Korkein hallinto-oikeus], [A contro Servizio finlandese per l'immigrazione](#), KHO:2020:91, ECLI:FI:KHO:2020:91, 7 settembre 2020.

(⁷⁸) Nazioni Unite, Comitato contro la tortura [CAT], [Z.K. e A.K. contro Svizzera](#), comunicazione n. 698/2015, 30 luglio 2020.

(⁷⁹) Nazioni Unite, Comitato contro la tortura [CAT], [H.U. contro Finlandia](#), n. 1052/2021, 17 novembre 2023.





Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

